

si ufficio postale al seguente indirizzo: Regione Piemonte - Settore Attività Negoziale e Contrattuale - 4° piano - Via Viotti 8, 10121 Torino entro le ore 12.00 giorno 5.6.2003, pena l'esclusione.

Sulla busta dovrà essere indicato oggetto dell'appalto.

8. *Termine invio lettera invito:* entro 5 giorni dal termine di cui al punto 7.

9. Le domande devono essere redatte in lingua italiana.

10. *Ammessi alla gara:* unità partecipanti italiane e della U.E.; raggruppamenti ex art. 11 D.Lgs. 157/95 s.m.i. italiani e della U.E. operanti nel settore.

11. *Requisiti etici e professionali minimi:*

a) non versare nelle cause di esclusione di cui all'art. 12 comma 1 lett. a), b), c), d), e), f) D.Lgs. 157/95 s.m.i.;

b) non versare nelle fattispecie indicate al punto 10 lettere C) e D) del Disciplinare di gara.

*Requisiti economici e tecnici minimi:*

a) (I) fatturato globale I.V.A. esclusa triennio 2000-2001-2002 non inferiore a Euro 1.000.000,00 (Lotto A); Euro 850.000,00 (Lotto B); Euro 600.000,00 (Lotto C); Euro 400.000,00 (Lotto D); Euro 360.000,00 (Lotto E); Euro 280.000,00 (Lotto F) (II) fatturato per servizi analoghi a quelli oggetto del presente appalto I.V.A. esclusa non inferiore a Euro 600.000,00 (Lotto A); Euro 510.000,00 (Lotto B); Euro 350.000,00 (Lotto C); Euro 240.000,00 (Lotto D); Euro 216.000,00 (Lotto E); Euro 168.000,00 (Lotto F).

b) principali servizi analoghi a quelli oggetto del presente appalto prestati triennio 2000-2001-2002 con indicazione degli importi, date, destinatari, di cui almeno uno, oggetto di un unico contratto, risultante di importo annuo I.V.A. esclusa non inferiore a Euro 100.000,00 (Lotto A); Euro 85.000,00 (Lotto B); Euro 60.000,00 (Lotto C); Euro 40.000,00 (Lotto D); Euro 36.000,00 (Lotto E); Euro 28.000,00 (Lotto F).

c) requisiti di cui al punto 10 lett. H) e I) del disciplinare di gara;

d) Dichiarazione di essere in possesso adeguata capacità economica e finanziaria dimostrabile successivamente con idonee referenze bancarie.

12. *Criterio aggiudicazione:* prezzo più basso ex art. 23 lett. a) D.Lgs. 157/95 s.m.i.

13. *Finanziamenti:* fondi regionali; pagamento ai sensi del C.S.A.

14. *Cauzioni:* rilasciate secondo forme e modalità indicate nella " Lettera di invito".

15. *Subappalto:* non ammesso

16. *Altre informazioni:* il documento complementare "Disciplinare di gara", allegato al presente bando a farne parte integrante e sostanziale ad ogni effetto di legge potrà essere rilasciato tramite il Servizio delle Poste Italiane S.p.A. previa richiesta scritta, anche mediante nota fax.

Non ammesse offerte parziali, indeterminate, plurime, condizionate, in aumento, varianti.

Offerta vincola concorrente per 180 giorni da data gara.

Richieste di invito non vincolano l'Amministrazione appaltante.

*Responsabile del procedimento:* Dott.ssa Maria Grazia Ferreri.

*Data di invio e ricevimento del bando all'U.P.U.C.E.:* 15.5.2003

Il Direttore Regionale Patrimonio e Tecnico  
Maria Grazia Ferreri

29

## ANNUNCI LEGALI

### ACCORDI DI PROGRAMMA

Comune di Basaluzzo (Alessandria)

**Accordo di programma ex art. 34 D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 per la realizzazione di interventi di lotta biologica integrata alle zanzare**

Su iniziativa del Sindaco del Comune di Basaluzzo, Ente promotore, in virtù di deleghe rilasciate dai Comuni interessati atte a richiedere la contribuzione prevista dalla L.R. 24/10/1995, n. 75 e la conseguente gestione associata degli interventi.

Sentita la conferenza tra i rappresentanti delle Amministrazioni interessate

tra

i Comuni di Alessandria, Basaluzzo, Bosco Marengo Capriata D'Orba, Francavilla Bisio, Fresonara, Fruga-Rolo, Novi Ligure, Ovada, Pasturana, Predosa, Sezza-Dio, Silvano D'Orba, Tagliolo Monferrato, Tassarolo.

Si stipula

il presente accordo di programma ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000, per l'attuazione di interventi coordinati di lotta biologica integrata alle zanzare, secondo quanto segue:

Art. 1

*Finalità*

Realizzazione di interventi di disinfestazione sul territorio dei Comuni secondo le metodologie di trattamento ed i prodotti da utilizzare previsti nel piano di lotta alle zanzare redatto per l'anno 2003, operando sui diversi tipi di focolai con trattamento delle superfici ed acquisto dei necessari materiali. Attività di campionamento, studio, mappatura di aggiornamento dei focolai e nuova mappatura nel Comune che ne è sprovvisto (Bosco Marengo) con realizzazione di una rete di rilevamento.

Attività di divulgazione di dati e informazioni di utilità pubblica per la lotta alle zanzare ed acquisto di strumenti e macchinari speciali.

Art. 2

*Finanziamento*

1) La spesa massima dell'intervento è stimata in Euro 261.000,87 (IVA 20% inclusa) da ripartirsi tra i singoli Comuni così come risulta dall'allegato "A" al presente accordo.

Ciascun Ente attribuisce al Comune di Basaluzzo la quota a suo carico come segue:

- contestualmente alla sottoscrizione del presente accordo assunzione formale dell'impegno di spesa da parte dell'organo competente, relativo all'onere di carico del Comune per l'intervento e per le spese generali di accordo di programma, con obbligo di devoluzione della somma stanziata all'Ente promotore;

- erogazione delle somme assegnate entro dieci giorni dalla richiesta del Comune di Basaluzzo che dovrà essere effettuata al maturare dei debiti verso ditte e/o professionisti incaricati per le finalità di cui all'art. 1.

2) I Comuni aderenti, con la sottoscrizione del presente accettano irrevocabilmente l'assegnazione diretta al Comune di Basaluzzo della quota contributiva assegnata dalla Regione Piemonte ai sensi della L.R. 24/10/1995, n. 75 autorizzando la stessa Regione ad accreditare detti contributi direttamente e senza altre formalità all'Ente promotore.

3) Il Comune di Basaluzzo, al termine dell'intervento, presenterà a tutti gli aderenti, dettagliato rendiconto delle somme attribuite e spese, restituendo eventuali economie.

#### Art. 3

##### *Modalità e tempi*

L'Ente promotore, acquisiti gli impegni di spesa di cui all'art. 2.1 ed approvato il presente accordo, da pubblicarsi sul B.U.R. ai sensi dell'art. 34, comma 4 del D.Lgs. n.267/2000, provvederà all'acquisto di materiali ed attrezzature necessari per gli interventi ed all'appalto del servizio di disinfestazione ed individuerà idoneo personale tecnico di campagna per la mappatura e monitoraggio dei focolai e verifica dell'efficacia degli interventi effettuati, secondo le prescrizioni ed indicazioni del piano di fattibilità e provvederà alla divulgazione ed informazione.

Gli interventi di cui al presente accordo si dovranno concludere entro il 30 novembre 2003.

Gli interventi verranno attuati sui territori di tutti i singoli Comuni aderenti all'accordo secondo il piano di lotta alle zanzare predisposto e tutto il materiale acquisito sarà messo a disposizione dei Comuni aderenti.

#### Art. 4

##### *Vigilanza*

La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma è svolto da un collegio presieduto dal Sindaco del Comune di Basaluzzo e composto dai Sindaci dei Comuni aderenti o da un rappresentante dagli stessi designato.

Detto collegio si riunirà allorquando il Presidente o due membri ne facciano richiesta. La sede del collegio è convenzionalmente stabilita presso il Comune di Basaluzzo.

#### Art. 5

##### *Arbitrato*

Qualsiasi controversia concernente il presente accordo sarà risolta in conformità del Regolamento di arbitrato della Associazione Italiana per l'Arbitrato da un collegio arbitrale.

Letto, approvato e sottoscritto in Basaluzzo il 24 aprile 2003

Comune di Basaluzzo  
Gianfranco Ludovici

Comune di Capriata D'Orba  
Carletto Sericano

Comune di Ovada  
Vincenzo Robbiano

Comune di Francavilla Bisio  
Mario Mazzarello

Comune di Fresonara  
Massimo Bisio

Comune di Pasturana  
Angelo Laguzzi

Comune di Predosa  
Giancarlo Sardi

Comune di Novi Ligure  
Mario Lovelli

Comune di Silvano D'Orba  
Giuseppe Coco

Comune di Tassarolo  
Giuseppe Cavriani

Comune di Frugarolo  
Pietro Lombardi

Comune di Tagliolo M.To  
Lino Carlo Rava

Comune di Sezzadio  
Giuseppe Ricci

Comune di Alessandria  
Mara Scagni

Comune di Bosco Marengo  
Carlo Demicheli

## STATUTI ENTI LOCALI

Comune di Motta de' Conti (Vercelli)

### **Modifiche allo Statuto Comunale (Deliberazione C.C. n. 6 del 21/3/2003)**

Introduzione dell'art. 49 bis che qui di seguito integralmente si riporta:

#### Art. 49 bis

Mancata approvazione del bilancio nei termini - Commissariamento.

1. Qualora nei termini fissati dal decreto legislativo 18.8.2000 n. 267, o altro termine di rinvio, non sia stato predisposto dalla Giunta Comunale lo schema del bilancio di previsione e, comunque, il Consiglio Comunale non abbia approvato nei termini di legge lo schema predetto, predisposto dalla Giunta, si procede al commissariamento, con la procedura riportata nei seguenti commi.

2. Il Segretario Comunale attesta con propria dichiarazione, da comunicare al Sindaco entro 5 giorni dalla scadenza, l'avvenuto trascorso dei termini di cui sopra e che occorre procedere alla nomina del commissario ad acta per l'adempimento surrogatorio. La comunicazione deve pervenire al Sindaco tramite il servizio di protocollo.

3. Il Sindaco, ricevuta la comunicazione di cui al precedente comma, convoca la Giunta Comunale, entro i due giorni successivi all'assunzione della stessa al protocollo, per procedere alla nomina del Commissario incaricato alla predisposizione dello schema ed approvazione del bilancio, nell'ipotesi di cui all'art. 141, comma 2 del decreto legislativo 267/2000, scegliendolo tra Segretari Comunali/Provinciali, Dirigenti o Funzionari Amministrativi, sia in servizio che in quiescenza, avvocati o commercialisti di provata competenza in campo amministrativo e degli enti locali in particolare, Revisori dei Conti che abbiano svolto almeno un incarico triennale completo presso enti locali, docenti universitari in materie di diritto amministrativo. Qualora l'incarico sia conferito a dipendenti di amministrazioni pubbliche, se remunerato, si applicano le disposizioni in materia di autorizzazione allo svolgimento di incarichi di cui all'articolo 53 del Dlgs 165/2001 e ai contratti collettivi di lavoro.

4. Qualora il Sindaco non provveda a convocare la Giunta Comunale nei termini di cui sopra, o la Giunta Comunale non provveda a nominare il Commissario, il Segretario Comunale ne dà immediata comunicazione al Prefetto, affinché provveda in merito.

5. Il Commissario, qualora la Giunta Comunale non abbia formulato lo schema di bilancio di previsione ne provvede alla predisposizione d'ufficio entro dieci giorni dalla notifica dell'atto di nomina.

7. Il Commissario, nei successivi cinque giorni dalla scadenza del termine di cui al precedente comma, invia a ciascun Consigliere, con lettera notificata in forma amministrativa, l'avviso di convocazione della seduta di approvazione del bilancio stesso, con l'avvertenza che i Consiglieri possono accedere alla documentazione depositata presso la segreteria. Il termine di convocazione non deve superare i 20 giorni dalla data della lettera di invito. Non si applicano i termini previsti dal Regolamento sul Funzionamento del Consiglio e dal Regolamento di Contabilità per l'approvazione del bilancio di previsione secondo le procedure ordinarie.

8. I termini di cui al precedente comma 7, nel caso in cui la Giunta Comunale avesse predisposto nei termini lo schema di Bilancio, decorrono dalla data di notifica della nomina del Commissario ad acta.

9. Qualora il Consiglio Comunale non approvi il bilancio entro il termine assegnato dal Commissario, questo provvede direttamente, entro i successivi due giorni da quello di scadenza di tale termine, ad approvare il bilancio medesimo, informando contestualmente il Prefetto, ai fini dell'avvio della procedura di scioglimento del Consiglio, ai sensi dell'articolo 141, comma 2 del decreto legislativo 267/2000".

Comune di Oncino (Cuneo)

**Statuto comunale (Deliberazione C.C. n. 4 del 22/3/2003)**

**TITOLO I  
PRINCIPI FONDAMENTALI**

**Art. 1**

**Definizione**

(Artt. 3 e 6 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il comune di Oncino è ente locale autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica - che ne determinano le funzioni - e dal presente statuto.

2. Esercita funzioni proprie e funzioni conferite dalle leggi statali e regionali, secondo il principio di sussidiarietà.

**Art. 2**

**Autonomia**

(Artt. 3 e 6 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dello statuto e dei propri regolamenti, e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

2. Il comune ispira la propria azione al principio di solidarietà operando per affermare i diritti dei cittadini, per il superamento degli squilibri economici, sociali, civili e culturali, e per la piena attuazione dei principi di eguaglianza e di pari dignità sociale, dei sessi, e per il completo sviluppo della persona umana.

3. Il comune, nel realizzare le proprie finalità, assume il metodo della programmazione; persegue il raccordo fra gli strumenti di programmazione degli altri comuni, della provincia, della regione, dello stato e della convenzione europea relativa alla Carta europea dell'autonomia locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985.

4. L'attività dell'amministrazione comunale è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi fissati secondo i criteri dell'economicità di gestione, dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione; persegue inoltre obiettivi di trasparenza e semplificazione.

5. Il comune, per il raggiungimento dei detti fini, promuove anche rapporti di collaborazione e scambio con altre comunità locali, anche di altre nazioni, nei limiti e nel rispetto degli accordi internazionali. Tali rapporti possono esprimersi anche attraverso la forma di gemellaggio.

6. Il comune ispira la propria attività alla tutela dei valori storici e delle tradizioni locali.

7. Il comune svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

**Art. 3**

**Sede**

(Art. 6 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. La sede del comune è sita in via Palazzo Comunale n. 1. La sede potrà essere trasferita con deliberazione del consiglio comunale. Presso la detta sede si riuniscono, ordinariamente, tutti gli organi e le commissioni comunali.

2. Solo in via eccezionale, per esigenze particolari, con deliberazione della giunta comunale, potranno

no essere autorizzate riunioni degli organi e commissioni in altra sede.

3. Sia gli organi che le commissioni di cui al primo comma, per disposizione regolamentare, potranno riunirsi, anche in via ordinaria, in locali diversi dalla sede del comune.

Art. 4  
Territorio

(Art. 6 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il territorio comunale è quello risultante dal piano topografico di cui all'art. 9 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, approvato dall'istituto nazionale di statistica.

Art. 5

Stemma - Gonfalone - Fascia tricolore - Distintivo del sindaco

(Artt. 6, c. 2 e 50, c. 12, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Lo stemma ed il gonfalone del comune sono conformi a quanto concesso dal regio decreto 18 maggio 1942.

2. La fascia tricolore, che è il distintivo del sindaco, è completata dallo stemma della Repubblica e dallo stemma del comune.

3. L'uso dello stemma, del gonfalone e della fascia tricolore è disciplinato dalla legge e dal regolamento.

4. L'uso dello stemma può essere autorizzato con deliberazione della giunta comunale nel rispetto delle norme regolamentari.

Art. 6  
Pari opportunità

(Art. 6, c. 3, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il comune, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne:

a) riserva alle donne posti di componenti le commissioni consultive interne e quelle di concorso, fermo restando il principio di cui all'art. 61, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. L'eventuale oggettiva impossibilità deve essere adeguatamente motivata;

b) adotta propri atti regolamentari per assicurare pari dignità di uomini e donne sul lavoro, conformemente alle direttive impartite dalla presidenza del consiglio dei ministri - dipartimento della funzione pubblica;

c) garantisce la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nei ruoli organici;

d) adotta tutte le misure per attuare le direttive della Comunità europea in materia di pari opportunità, sulla base di quanto disposto dalla presidenza del consiglio dei ministri - dipartimento della funzione pubblica.

2. Per la presenza di entrambi i sessi nella giunta comunale, trova applicazione il successivo articolo 23.

Art. 7  
Assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate.

Coordinamento degli interventi

1. Il comune promuove forme di collaborazione con altri comuni e l'azienda sanitaria locale, per dare attuazione agli interventi sociali e sanitari previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, nel quadro

della normativa regionale, mediante gli accordi di programma di cui all'art. 34, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, dando priorità agli interventi di riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti.

2. Allo scopo di conseguire il coordinamento degli interventi a favore delle persone handicappate con i servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero operanti nel comune, il sindaco può istituire e nominare un comitato di coordinamento del quale faranno parte i responsabili dei servizi medesimi.

3. Il comitato, se istituito, provvederà ad adottare un regolamento per il funzionamento dello stesso e per la gestione dei rapporti con le persone handicappate ed i loro famigliari.

Art. 8

Conferenza Stato-Città-Autonomie locali

1. Nell'ambito del decentramento di cui alla L. 15 marzo 1997, n. 59, il comune si avvale della conferenza stato-città-autonomie locali, in particolare per:

a) l'informazione e le iniziative per il miglioramento dell'efficienza dei servizi pubblici locali;

b) la promozione di accordi o contratti di programma ai sensi dell'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498 e successive modificazioni;

c) le attività relative alla organizzazione di manifestazioni che coinvolgono più comuni, da celebrare in ambito nazionale e comunitario.

Art. 9

Tutela dei dati personali

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modifiche e integrazioni.

TITOLO II  
ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE  
(Consiglio - Sindaco - Giunta)

CAPO I  
CONSIGLIO COMUNALE

Art. 10 Presidenza  
(Artt. 38, 39 e 40 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)  
ALTERNATIVE

1. Il consiglio comunale è presieduto dal Sindaco sin dalla prima seduta. Le funzioni di presidente in assenza del Sindaco sono esercitate dal vice-sindaco.

2. Quando il consiglio è chiamato dalla legge, dall'atto costitutivo dell'ente o da convenzione, a nominare più rappresentanti presso il singolo ente, almeno un rappresentante è riservato alle minoranze.

3. Alla nomina dei rappresentanti consiliari, quando è prevista la presenza della minoranza, si procede con due distinte votazioni alle quali prendono parte rispettivamente i consiglieri di maggioranza e di minoranza.

4. Al presidente sono attribuiti, fra gli altri, i poteri di convocazione e direzione dei lavori e della attività del consiglio.

## Art. 11

Consiglieri comunali - Convalida - Programma di governo  
(Artt. 38, 39 e 46, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. I consiglieri comunali rappresentano l'intero corpo elettorale del comune ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.

2. Le indennità, il rimborso di spese e l'assistenza in sede processuale per fatti connessi all'espletamento del mandato dei consiglieri sono regolati dalla legge.

3. Il consiglio provvede nella prima seduta alla convalida dei consiglieri eletti, compreso il sindaco, e giudica delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 41 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

4. Nella stessa seduta il sindaco comunica al consiglio la composizione della giunta, tra cui il vice sindaco, dallo stesso nominata.

5. Entro tre mesi dalla prima seduta del consiglio il sindaco, sentita la giunta consegna, ai capigruppo consiliari, il programma relativo alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

6. Entro i successivi 30 giorni il consiglio esamina detto programma e su di esso si pronuncia con una votazione.

7. Il consiglio definisce annualmente le linee programmatiche con l'approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio preventivo, del bilancio pluriennale, del programma triennale dei lavori pubblici che nell'atto deliberativo dovranno essere espressamente dichiarati coerenti con le predette linee, con adeguata motivazione degli eventuali scostamenti.

8. La verifica da parte del consiglio dell'attuazione del programma avviene nel mese di settembre di ogni anno, contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio previsto dall'art. 193 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

## Art. 12

Funzionamento del consiglio - Decadenza dei Consiglieri  
(Artt. 38 e 43, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il funzionamento del consiglio è disciplinato da apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei componenti, in conformità ai seguenti principi:

a) gli avvisi di convocazione dovranno essere recapitati ai consiglieri, nel domicilio dichiarato, rispetto al giorno di convocazione, almeno: - cinque giorni prima per le convocazioni in seduta ordinaria; - tre giorni prima per le convocazioni in seduta straordinaria; - un giorno prima per le sedute straordinarie dichiarate urgenti; il giorno di consegna non viene computato;

b) nessun argomento può essere posto in discussione se non sia stata assicurata, ad opera della presidenza, un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri, tranne che il Consiglio riunito in modo completo non ne chieda l'inclusione all'ordine del giorno all'unanimità. A tal fine, la documentazione relativa alle proposte iscritte all'ordine del giorno sono trasmesse al presidente del consiglio, da parte del responsabile del servizio, almeno cinque giorni prima della seduta;

c) prevedere, per la validità della seduta, la presenza, escluso il sindaco, di non meno di un terzo dei consiglieri assegnati:

- n. 6 consiglieri per le sedute di prima convocazione;

- n. 4 consiglieri per le sedute di seconda convocazione;

d) richiedere, per l'approvazione del bilancio preventivo, il riequilibrio della gestione e il rendiconto della gestione, la presenza dei consiglieri prevista per la seduta di prima convocazione;

e) riservare al presidente il potere di convocazione e di direzione dei lavori;

f) fissare il tempo riservato, per ogni seduta, alla trattazione delle interrogazioni e mozioni, assegnando tempi uguali alla maggioranza e alle opposizioni per le repliche e per le dichiarazioni di voto;

g) indicare se le interrogazioni e mozioni debbono essere trattate in apertura o chiusura della seduta;

h) disciplinare la fornitura dei servizi, delle attrezzature, degli uffici e delle risorse finanziarie assegnate all'ufficio di presidenza del consiglio.

2. In pendenza dell'approvazione del regolamento di cui al precedente comma 1, nonché in casi di contestazione, si intendono costituiti tanti gruppi quante sono le liste rappresentate in consiglio e capogruppo di ciascuna lista:

a) per il gruppo di maggioranza: il candidato consigliere che ha riportato il maggior numero di voti di preferenza;

b) per i gruppi di minoranza: i candidati alla carica di sindaco delle rispettive liste.

3. La mancata partecipazione a tre sedute consecutive ovvero a cinque sedute nell'anno solare, senza giustificato motivo, dà luogo all'avvio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del consigliere con contestuale avviso all'interessato che può far pervenire le sue osservazioni entro 15 giorni dalla notifica dell'avviso.

4. Trascorso tale termine la proposta di decadenza è sottoposta al consiglio. Copia della delibera è notificata all'interessato entro 10 giorni.

5. Ai consiglieri comunali, su specifica richiesta individuale, può essere attribuita una indennità di funzione, anziché il gettone di presenza, sempre che tale regime di indennità comporti pari o minori oneri finanziari. Nel regolamento saranno stabilite le detrazioni in caso di non giustificata assenza dalle sedute degli organi per le quali non viene corrisposto il gettone di presenza.

## Art. 13

Sessioni del consiglio  
(Art. 38, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il consiglio si riunisce in sessioni ordinarie e in sessioni straordinarie.

2. Le sessioni ordinarie si svolgono entro i termini previsti dalla legge:

a) per l'approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio precedente;

b) per la verifica degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

c) per l'approvazione del bilancio preventivo annuale, del bilancio pluriennale e della relazione previsionale e programmatica;

d) per eventuali modifiche dello statuto.

3. Le sessioni straordinarie potranno avere luogo in qualsiasi periodo.

Art. 14

Esercizio della potestà regolamentare  
(Art. 7, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il consiglio e la giunta comunale, nell'esercizio della rispettiva potestà regolamentare, adottano, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dal presente statuto, regolamenti nelle materie ad essi demandati dalla legge.

2. I regolamenti, divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione, sono depositati nella segreteria comunale alla libera visione del pubblico per quindici giorni consecutivi con la contemporanea affissione, all'albo pretorio comunale e negli altri luoghi consueti, di apposito manifesto recante l'avviso del deposito.

3. I regolamenti entrano in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza del deposito di cui al precedente comma 2.

Art. 15

Commissioni consiliari permanenti  
(Art. 38, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il consiglio comunale può istituire, nel suo seno, commissioni consultive permanenti composte con criterio proporzionale, assicurando la presenza, in esse, con diritto di voto, di almeno un rappresentante per ogni gruppo.

2. La composizione ed il funzionamento delle dette commissioni sono stabilite con apposito regolamento.

3. Le sedute delle commissioni sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento.

Art. 16

Costituzione di commissioni speciali  
(Artt. 38 e 44, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il consiglio comunale, in qualsiasi momento, può costituire commissioni speciali, per esperire indagini conoscitive ed inchieste.

2. Per la costituzione delle commissioni speciali, trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme dell'articolo precedente. Alle opposizioni è attribuita la presidenza delle commissioni aventi funzioni di controllo o di garanzia.

3. Con l'atto costitutivo saranno disciplinati i limiti e le procedure d'indagine.

4. La costituzione delle commissioni speciali può essere richiesta da un quinto dei consiglieri in carica. La proposta dovrà riportare il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.

5. La commissione di indagine può esaminare tutti gli atti del comune e ha facoltà di ascoltare il sindaco, gli assessori, i consiglieri, i dipendenti nonché i soggetti esterni comunque coinvolti nelle questioni esaminate.

6. La commissione speciale, insediata dal presidente del consiglio, provvede alla nomina, al suo interno, del presidente. Per la sua nomina voteranno i soli rappresentanti dell'opposizione limitatamente alla presidenza delle commissioni ad essa riservate.

Art. 17

Indirizzi per le nomine e le designazioni  
(Art. 42, c. 2, lettera m, 50, c. 9 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il consiglio comunale viene convocato entro i trenta giorni successivi a quello di insediamento per definire e approvare gli indirizzi per la nomina, la

designazione e la revoca da parte del sindaco, dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni. Il sindaco darà corso alle nomine e alle designazioni entro i quindici giorni successivi.

2. Per la nomina e la designazione sarà promossa la presenza di ambo i sessi.

3. Tutti i nominati o designati dal sindaco, decadono con il decadere del medesimo sindaco.

Art. 18

Interrogazioni  
(Art. 43, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. I consiglieri hanno facoltà di presentare interrogazioni al sindaco o agli assessori.

2. Il consigliere che intenda rivolgere una interrogazione deve presentarla per iscritto indicando se chiede risposta scritta o risposta orale. In mancanza di indicazione, si intende che l'interrogante chiede risposta scritta.

3. Il sindaco, dispone:

a) se deve essere data risposta scritta, che l'ufficio provveda entro 15 giorni dal ricevimento;

b) se deve essere data risposta orale, che venga iscritto all'ordine del giorno della prima seduta del consiglio;

c) se l'interrogante è assente ingiustificato, si intende che ha rinunciato all'interrogazione.

4. Il regolamento per il funzionamento del consiglio comunale disciplinerà lo svolgimento della discussione per le interrogazioni con risposta orale, nonché le dichiarazioni di improponibilità.

CAPO II  
SINDACO E GIUNTA

Art. 19

Elezione del Sindaco  
(Artt. 46 e 50, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del consiglio comunale.

2. Il sindaco presta davanti al consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

3. Il sindaco è titolare della rappresentanza generale del comune. In caso di sua assenza o impedimento la rappresentanza istituzionale dell'ente spetta al vicesindaco.

Art. 20

Linee programmatiche  
(Art. 46, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Le linee programmatiche, presentate dal sindaco nella seduta di cui al precedente articolo 11, debbono analiticamente indicare le azioni e i progetti da realizzare nel corso del mandato in relazione alle risorse finanziarie necessarie, evidenziandone la priorità.

Art. 21

Vice sindaco  
(Art. 53, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il vice sindaco sostituisce, in tutte le sue funzioni, il sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dall'esercizio delle funzioni.

Art. 22

Delegati del sindaco

1. Il sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni assessore, funzioni ordinate

organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti relativi.

2. Nel rilascio delle deleghe di cui al precedente comma, il sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli assessori i poteri di indirizzo e di controllo.

3. Il sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore ogniqualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.

4. Le deleghe e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al consiglio in occasione della prima seduta utile.

5. Il sindaco, per particolari esigenze organizzative, può avvalersi di consiglieri, compresi quelli della minoranza.

#### Art. 23

La giunta - Composizione e nomina - Presidenza  
(Artt. 47 e 64, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

#### ALTERNATIVE

1. La giunta comunale è composta dal sindaco che la presiede e da un numero di assessori non superiore a 4 (quattro), compreso il vicesindaco.

2. Possono essere nominati assessori anche cittadini non facenti parte del consiglio, in possesso dei requisiti per la elezione a consigliere comunale, nel numero massimo di due. Gli assessori non consiglieri sono nominati, in ragione di comprovate competenze culturali, tecnico-amministrative, tra i cittadini che non hanno partecipato come candidati alla elezione del consiglio. Gli assessori non consiglieri partecipano alle sedute del consiglio comunale senza diritto di voto.

3. Il sindaco, per la nomina della giunta, avrà cura di promuovere la presenza di ambo i sessi.

4. La giunta, nella sua prima seduta, prima di trattare qualsiasi altro argomento, accerta, con apposito verbale, le condizioni di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere dei suoi eventuali componenti non consiglieri. Lo stesso accertamento dovrà essere rinnovato al verificarsi di nuove nomine.

#### Art. 24

Competenze della giunta  
(Art. 48, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Le competenze della giunta sono disciplinate dall'art. 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

2. L'accettazione di lasciti e di donazioni è di competenza della giunta salvo che non comporti oneri di natura finanziaria a valenza pluriennale, nel qual caso rientra nelle competenze del consiglio, ai sensi dell'art. 42, lettere i) ed l), del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

#### Art. 25

Funzionamento della giunta  
(Art. 48, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. L'attività della giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli assessori.

2. La giunta è convocata dal sindaco che fissa l'ordine del giorno della seduta nel rispetto delle norme regolamentari.

3. Il sindaco dirige e coordina l'attività della giunta e assicura l'unità di indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.

4. Le sedute della giunta non sono pubbliche, salva diversa decisione, che dovrà risultare a verbale, della giunta stessa. Il voto è palese salvo nei casi espressamente previsti dalla legge e dal regolamento. L'eventuale votazione segreta dovrà risultare dal verbale con richiamo alla relativa norma. In mancanza di diversa indicazione le votazioni si intendono fatte in forma palese.

5. Apposito regolamento disciplina il funzionamento della giunta comunale.

#### Art. 26

Cessazione dalla carica di assessore

1. Le dimissioni da assessore sono presentate, per iscritto, al sindaco, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

2. Il sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al consiglio.

3. Alla sostituzione degli assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il sindaco, il quale ne dà comunicazione, nella prima seduta utile, al consiglio.

### TITOLO III

#### ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE - DIFENSORE CIVICO

#### CAPO I

#### PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI - RIUNIONI - ASSEMBLEE - CONSULTAZIONI - ISTANZE E PROPOSTE

#### Art. 27

Partecipazione dei cittadini  
(Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politico-amministrativa, economica e sociale della comunità anche su base di quartiere e frazione. Considera, a tale fine, con favore, il costituirsi di ogni associazione intesa a concorrere con metodo democratico alle predette attività.

2. Nell'esercizio delle sue funzioni e nella formazione ed attuazione dei propri programmi gestionali il comune assicura la partecipazione dei cittadini, dei sindacati e delle altre organizzazioni sociali.

3. Ai fini di cui al comma precedente l'amministrazione comunale favorisce: a) le assemblee e consultazioni sulle principali questioni di scelta; b) l'iniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi vigenti.

4. L'amministrazione comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi.

5. Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidano su situazioni giuridiche soggettive sono garantite forme di partecipazione degli interessati secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento sulla disciplina del procedimento amministrativo, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

#### Art. 28

Riunioni e assemblee  
(Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il diritto di promuovere riunioni e assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forme de-

mocratiche delle attività politiche, sociali, culturali, sportive e ricreative.

2. L'amministrazione comunale ne facilita l'esercizio mettendo eventualmente a disposizione di tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a carattere democratico che si riconoscono nei principi della Costituzione repubblicana, che ne facciano richiesta, le sedi ed ogni altra struttura e spazio idonei. Le condizioni e le modalità d'uso, appositamente deliberate, dovranno precisare le limitazioni e le cautele necessarie in relazione alla statica degli edifici, alla incolumità delle persone e alle norme sull'esercizio dei locali pubblici.

3. Per la copertura delle spese può essere richiesto il pagamento di un corrispettivo.

4. Gli organi comunali possono convocare assemblee di cittadini, di lavoratori, di studenti e di ogni altra categoria sociale:

- a) per la formazione di comitati e commissioni;
- b) per dibattere problemi;
- c) per sottoporre proposte, programmi, consuntivi, deliberazioni.

#### Art. 29

##### Consultazioni

(Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il consiglio e la giunta comunale, di propria iniziativa o su richiesta di altri organismi, deliberano di consultare i cittadini, i lavoratori, gli studenti, le forze sindacali e sociali, nelle forme volta per volta ritenute più idonee, su provvedimenti di loro interesse.

2. Consultazioni, nelle forme previste nell'apposito regolamento, devono tenersi nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive.

3. I risultati delle consultazioni devono essere menzionati nei conseguenti atti.

4. I costi delle consultazioni sono a carico del comune, salvo che la consultazione sia stata richiesta da altri organismi.

#### Art. 30

##### Istanze petizioni e proposte

(Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Gli elettori del comune, possono rivolgere istanze e petizioni al consiglio e alla giunta comunale relativamente ai problemi di rilevanza cittadina, nonché proporre deliberazioni nuove o di revoca delle precedenti.

2. Il consiglio comunale e la giunta, entro 30 giorni dal ricevimento, dovranno adottare i provvedimenti di competenza. Se impossibilitati ad emanare provvedimenti concreti, con apposita deliberazione prenderanno atto del ricevimento dell'istanza o petizione precisando lo stato del procedimento. Copia della determinazione sarà trasmessa, entro cinque giorni al presentatore e al primo firmatario della medesima.

3. Le proposte dovranno essere sottoscritte almeno da 200 elettori con la procedura prevista per la sottoscrizione dei referendum popolari.

#### Art. 31

##### Cittadini dell'Unione europea - Stranieri soggiornanti - Partecipazione alla vita pubblica locale (Art. 8, c. 5, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Al fine di assicurare la partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell'Unione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti, il comune:

- a) favorirà la inclusione, in tutti gli organi consultivi locali, dei rappresentanti dei cittadini dell'Unione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti;
- b) promuoverà la partecipazione dei cittadini all'Unione europea e degli stranieri in possesso di regolare permesso di soggiorno alla vita pubblica locale.

#### CAPO II

##### REFERENDUM

#### Art. 32

##### Azione referendaria

(Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Sono consentiti referendum consultivi, propositivi e abrogativi in materia di esclusiva competenza comunale.

2. Non possono essere indetti referendum:

- a) in materia di tributi locali e di tariffe;
- b) su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali;
- c) su materie che sono state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.

3. I soggetti promotori del referendum possono essere:

- a) il trenta per cento del corpo elettorale;
- b) il consiglio comunale.

4. I referendum non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.

#### Art. 33

##### Disciplina del referendum

(Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Apposito regolamento comunale disciplina le modalità di svolgimento del referendum. 2. In particolare il regolamento deve prevedere:

- a) i requisiti di ammissibilità;
- b) i tempi;
- c) le condizioni di accoglimento;
- d) le modalità organizzative;
- e) i casi di revoca e sospensione;
- f) le modalità di attuazione.

#### Art. 34

##### Effetti del referendum

(Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori aventi diritto e se è raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi.

2. Se l'esito è stato favorevole, il sindaco è tenuto a proporre al consiglio comunale, entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

3. Entro lo stesso termine, se l'esito è stato negativo, il sindaco ha facoltà di proporre egualmente al consiglio la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

**TITOLO IV**  
**ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA- DIRITTI DEL**  
**CONTRIBUENTE**

**Art. 35**

Albo pretorio - Ripubblicazione dei regolamenti  
(Art. 124, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. È istituito nella sede del comune, in luogo facilmente accessibile al pubblico, l'albo pretorio comunale per la pubblicazione che la legge, lo statuto ed i regolamenti comunali prescrivono.

2. La pubblicazione deve essere fatta in modo che gli atti possono leggersi per intero e facilmente.

3. Tutti i regolamenti comunali deliberati dal consiglio comunale, muniti degli estremi della pubblicazione e del provvedimento di esame da parte dell'organo di controllo, sono ripubblicati all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi con contemporaneo avviso al pubblico mediante appositi manifesti nei consueti luoghi di affissione. I detti regolamenti entrano in vigore, in assenza di diversa disposizione di ciascun regolamento, il primo giorno del mese successivo all'inizio della ripubblicazione.

**Art. 36**

Svolgimento dell'attività amministrativa

1. Il comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure; svolge tale attività precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, secondo le leggi.

2. Gli organi istituzionali del comune ed i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti ai sensi della legge sull'azione amministrativa.

3. Il comune, per lo svolgimento delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua le forme di decentramento consentite, nonché forme di cooperazione con altri comuni e con la provincia.

**Art. 37**

Statuto dei diritti del contribuente  
(Art. 1, c. 4, della legge 27 luglio 2000, n. 212)

1. In relazione al disposto dell'art. 2 della legge 27 luglio 2000, n. 212, nei regolamenti comunali aventi natura tributaria, negli atti di accertamento nonché in qualsiasi atto istruttorio notificato ai contribuenti, il richiamo di qualsiasi norma legislativa o regolamentare dovrà essere integrato dal contenuto, anche sintetico, o sotto forma di allegato, della disposizione alla quale si intende fare rinvio.

2. Tutti gli atti normativi e la relativa modulistica applicativa, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente statuto, dovranno essere aggiornati o integrati introducendo, nel rispetto dei principi dettati dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, le necessarie modifiche con particolare riferimento:

- a) all'informazione del contribuente (art. 5);
- b) alla conoscenza degli atti e semplificazione (art. 6);
- c) alla chiarezza e motivazione degli atti (art. 7);
- d) alla remissione in termini (art. 9);
- e) alla tutela dell'affidamento e della buona fede - agli errori del contribuente (art. 10);
- f) all'interpello del contribuente (artt. 11 e 19).

**TITOLO V**  
**FINANZA - CONTABILITÀ - ORGANO DI**  
**CONTROLLO**

**Art. 38**

Ordinamento finanziario e contabile  
(Artt. da 149 a 241, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. L'ordinamento finanziario e contabile del comune è riservato alla legge dello stato.

2. Apposito regolamento disciplinerà la contabilità comunale, in conformità a quanto prescritto con l'art. 152 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

**Art. 39**

Revisione economico-finanziaria  
(Artt. da 234 a 241, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. La revisione economico-finanziaria del comune è disciplinata dalla normativa statale.

2. Il regolamento di cui al comma 2 del precedente art. 40, disciplinerà, altresì, che l'organo di revisione sia dotato, a cura del comune, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti.

3. L'organo di revisione, a richiesta, collabora alla formazione degli atti partecipando alle riunioni del consiglio e della giunta. A tal fine sarà invitato, con le procedure previste per la convocazione dei detti organi, alle rispettive riunioni.

**TITOLO VI**  
**I SERVIZI**

**Art. 40**

Forma di gestione  
(Artt. 113 e 114, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile.

2. La scelta della forma di gestione è subordinata ad una preventiva valutazione tra le diverse forme previste dalla legge e dal presente statuto.

3. La gestione dei servizi pubblici sarà assicurata nelle seguenti forme:

- a) in economia, quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;
- b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
- c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
- d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
- e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, costituite o partecipate dal comune, qualora ricorrano i presupposti di cui al successivo art. 46, comma 1;
- f) a mezzo di società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria a norma dell'articolo 116 del T.U. n. 267/2000, e del successivo art. 46, commi 2 e 3.

**Art. 41**

Gestione in economia  
(Art. 113, c. 1.a, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti.

2. La gestione in economia riguarda servizi per i quali, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche

stiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda.

#### Art. 42

##### Aziende speciali

(Art. 114, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Per la gestione anche di più servizi, economicamente ed imprenditorialmente rilevanti, il consiglio comunale può deliberare la costituzione di un'azienda speciale, dotata di personalità giuridica e di autonomia gestionale, approvandone lo statuto.

2. Sono organi dell'azienda il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore:

a) il consiglio di amministrazione è nominato dal sindaco fra coloro che, eleggibili a consigliere, hanno una speciale competenza tecnica e amministrativa per studi compiuti, per funzioni espletate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti. La composizione numerica è stabilita dallo statuto aziendale, in numero pari e non superiore a sei, assicurando la presenza di entrambi i sessi;

b) il presidente è nominato dal sindaco e deve possedere gli stessi requisiti previsti dalla precedente lettera a);

3. Al direttore generale è attribuita la direzione gestionale dell'azienda, con la conseguente responsabilità. Lo statuto dell'azienda disciplina le condizioni e modalità per l'affidamento dell'incarico, con contratto a tempo determinato, a persona dotata della necessaria professionalità.

4. Il sindaco, anche su richiesta motivata del consiglio comunale, approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, revoca il presidente ed il consiglio di amministrazione e, contemporaneamente, nomina i successori. Le dimissioni del presidente della azienda o di oltre metà dei membri effettivi del consiglio di amministrazione comporta la decadenza dell'intero consiglio di amministrazione con effetto dalla nomina del nuovo consiglio.

5. L'ordinamento dell'azienda speciale è disciplinato dallo statuto, approvato dal consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al comune.

6. L'organizzazione e il funzionamento è disciplinato dall'azienda stessa, con proprio regolamento.

7. L'azienda informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l'obbligo del pareggio fra i costi ed i ricavi, compresi i trasferimenti.

8. Il comune conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza, verifica il risultato della gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

9. Lo statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione.

#### Art. 43

##### Istituzioni

(Art. 114, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Per l'esercizio dei servizi sociali, culturali ed educativi, senza rilevanza imprenditoriale, il consiglio comunale può costituire apposite istituzioni, organismi strumentali del comune, dotati di sola autonomia gestionale.

2. Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore. Il numero non superiore a sei, dei componenti del con-

siglio di amministrazione, è stabilito con l'atto istitutivo, dal consiglio comunale.

3. Per la nomina e la revoca del presidente e del consiglio di amministrazione si applicano le disposizioni previste dall'art. 44 per le aziende speciali.

4. Il direttore generale dell'istituzione è l'organo al quale è attribuita la direzione gestionale dell'istituzione, con la conseguente responsabilità; è nominato dall'organo competente in seguito a pubblico concorso.

5. L'ordinamento e il funzionamento delle istituzioni è stabilito dal presente statuto e dai regolamenti comunali. Le istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l'equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.

6. Il consiglio comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle istituzioni; ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

7. L'organo di revisione economico-finanziaria del comune esercita le sue funzioni, anche nei confronti delle istituzioni.

#### Art. 44

##### Società

(Art. 116, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il comune può gestire servizi a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna, in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio, la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.

2. Per l'esercizio di servizi pubblici e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio, nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, che non rientrino, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, nelle competenze istituzionali di altri enti, il comune può costituire apposite società per azioni, di cui al comma 1, lettera f), dell'articolo 113 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

3. Per l'applicazione del comma 2, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 116 del T.U. n. 267/2000.

#### Art. 45

##### Concessione a terzi

(Art. 113, c. 1b, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Qualora ricorrano condizioni tecniche come l'impiego di numerosi addetti o il possesso di speciali apparecchiature e simili, o ragioni economiche o di opportunità sociale, i servizi possono essere gestiti mediante concessioni a terzi.

2. La concessione a terzi è decisa dal consiglio comunale con deliberazione recante motivazione specifica circa l'oggettiva convenienza di tale forma di gestione e soprattutto sotto l'aspetto sociale.

#### Art. 46

##### Tariffe dei servizi

(Art. 117, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. La tariffa dei servizi è determinata con deliberazione dalla giunta comunale nel rispetto dei principi di cui all'art. 117 del T.U. n. 267/2000.

2. Le tariffe, con motivata deliberazione, per assicurare l'equilibrio economico-finanziario compromesso da eventi impreveduti, potranno essere variate nel corso dell'anno, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di esecutività dalla relativa deliberazione.

**TITOLO VII  
FORME DI ASSOCIAZIONE E DI COOPERAZIONE  
ACCORDI DI PROGRAMMA**

**Art. 47  
Convenzioni  
(Art. 30, c. 1, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)**

1. Al fine di assicurare lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi determinati, il comune favorirà la stipulazione di convenzioni con altri comuni e con la provincia.

2. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

**Art. 48  
Accordi di programma  
(Art. 34, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)**

1. Il comune si fa parte attiva per raggiungere accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti.

2. Gli accordi di programma sono disciplinati dalla legge.

**TITOLO VIII  
UFFICI E PERSONALE - SEGRETARIO COMUNALE  
CAPO I  
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E PERSONALE**

**Art. 49  
Criteri generali in materia di organizzazione  
(Art. 6, c. 2, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)**

1. Il comune programma con cadenza triennale il fabbisogno di personale, adeguando l'apparato produttivo ai seguenti principi:

- accrescimento della funzionalità e della ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio;

- riduzione programmata delle spese di personale, in particolare per nuove assunzioni, realizzabile anche mediante l'incremento delle quote di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili;

- compatibilità con processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze;

- attuazione dei controlli interni.

2. La programmazione di cui al precedente comma è propedeutica all'espletamento di concorsi, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 36, comma 4, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e dell'art. 89 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

**Art. 50  
Ordinamento degli uffici e dei servizi  
(Art. 89, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)**

1. Il comune disciplina, con apposito regolamento, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, e secondo principi di professionalità e responsabilità. Nelle materie soggette a riserva di legge ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la potestà regolamentare del comune si esercita tenendo conto della contrattazione collettiva nazionale e comunque in modo da non determinarne disapplicazioni durante il periodo di vigenza.

2. Il comune provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonché all'organizzazione e gestione del personale, nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti attribuiti.

**Art. 51  
Organizzazione del personale  
(Art. 89, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)**

1. Il personale è inquadrato secondo il sistema di classificazione del personale previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dall'ordinamento professionale, perseguendo le finalità del miglioramento della funzionalità degli uffici, dell'accrescimento dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e della gestione delle risorse, e attraverso il riconoscimento della professionalità e della qualità delle prestazioni lavorative individuali.

2. Trova applicazione la dinamica dei contratti di lavoro del comparto degli enti locali.

3. Alle finalità previste dal comma 1 sono correlati adeguati e organici interventi formativi, sulla base di programmi pluriennali.

**Art. 52  
Stato giuridico e trattamento economico del personale  
(Art. 89, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)**

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente del comune sono disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

**Art. 53  
Incarichi esterni  
(Art. 110, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)**

1. La copertura dei posti di responsabile dei servizi o degli uffici, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.

**CAPO II  
SEGRETARIO COMUNALE - DIRETTORE  
GENERALE - RESPONSABILI UFFICI E SERVIZI**

**Art. 54  
Segretario comunale - Direttore generale  
(Artt. da 97 a 106 e 108, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)**

1. Lo stato giuridico, il trattamento economico e le funzioni del segretario comunale sono disciplinati dalla legge e dai contratti di categoria.

2. Il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, nel rispetto delle norme di legge, disciplina l'esercizio delle funzioni del segretario comunale.

3. Al segretario comunale possono essere conferite, dal sindaco, le funzioni di direttore generale.

4. Nel caso di conferimento delle funzioni di direttore generale, al segretario comunale, spetta una indennità di direzione determinata dal sindaco con il provvedimento di conferimento dell'incarico, entro i limiti indicati dalla contrattazione di categoria.

5. Nel rispetto dell'art. 97 comma 5 il regolamento degli uffici e dei servizi del Comune può prevedere la figura di un vice-segretario, per collaborare col segretario e sostituirlo in casi di assenza o impedimento.

#### Art. 55

Responsabili degli uffici e dei servizi  
(Art. 107, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Essendo questo comune privo di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, fatta salva l'applicazione dell'articolo 97, comma 4, lettera d), dello stesso T.U., sono attribuite, con provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione. Ovvero, ai sensi del combinato disposto del comma 23 dell'art. 53 della legge 23-12-2000 nr.388 e del comma 4 dell'art.29 della legge 28-12-2001 nr. 488, la Giunta può attribuire ai componenti dell'organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale con valenza all'esterno.

2. Spettano ai responsabili degli uffici e dei servizi tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dal presente statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo del comune o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente agli articoli 97 e 108 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

3. Sono attribuiti ai responsabili degli uffici e dei servizi tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dal presente statuto o dai regolamenti comunali:

a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;

b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;

c) la stipulazione dei contratti;

d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;

f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;

g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di

irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;

h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;

i) gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal sindaco;

l) l'adozione di tutte le ordinanze, con esclusione di quelle di cui all'art. 50, c. 5 e all'art. 54 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

m) l'emissione di provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza e di espropriazioni che la legge genericamente assegna alla competenza del comune;

n) l'attribuzione, a dipendenti comunali aventi rapporto di lavoro a tempo indeterminato, pieno o parziale, della qualifica di "messo comunale" autorizzato a notificare gli atti del comune e anche di altre amministrazioni pubbliche, per i quali non siano prescritte speciali formalità. Per esigenze straordinarie la detta funzione potrà essere attribuita a dipendenti regolarmente assunti a tempo determinato.

4. I responsabili degli uffici e dei servizi sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa, dell'efficienza e dei risultati della gestione.

5. Il sindaco non può revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei responsabili degli uffici e dei servizi. In caso di inerzia o ritardo, il sindaco può fissare un termine perentorio entro il quale il responsabile deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, il sindaco può attribuire, con provvedimento motivato, la competenza al segretario comunale o ad altro dipendente, dando notizia del provvedimento al consiglio comunale nella prima seduta utile.

#### Art. 56

Ufficio di supporto agli organi di direzione politica  
(Art. 90, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. La giunta comunale può disporre la costituzione di un ufficio posto alla diretta dipendenza del sindaco, della giunta o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge.

2. I collaboratori inseriti in detto ufficio, se dipendenti da una pubblica amministrazione, sono collocati in aspettativa senza assegni. Con provvedimento motivato della giunta, al detto personale, il trattamento economico accessorio previsto dai contratti collettivi può essere sostituito da un unico emolumento comprensivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale.

#### Art. 57

Rappresentanza del comune in giudizio  
(Art. 6, c. 2, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. In tutti i gradi di giudizio per la rappresentanza del comune, sia come attore che come convenuto, fatta eccezione:

a) per i processi tributari di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nei quali il comune, in tutti i

gradi, è rappresentato dal responsabile del relativo tributo;

b) per le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all'art. 68, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, nelle quali il comune è rappresentato dal responsabile del servizio personale; su conforme indirizzo espresso dalla giunta comunale ai sensi dell'art. 107, comma 1, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, sarà seguita la procedura di cui al successivo comma 2.

2. Con determinazione del direttore generale di cui all'art. 108 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, se nominato, ovvero del segretario comunale:

a) sarà designato il legale rappresentante dell'Ente, individuato tra gli amministratori o tra i responsabili del servizio.

b) sarà dato corso alla nomina del legale incaricato della difesa delle ragioni del comune.

#### TITOLO IX DISPOSIZIONI FINALI

##### Art. 58

##### Violazioni di norme comunali - Sanzioni

1. Chiunque viola le norme dei regolamenti e delle ordinanze comunali è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa fra un minimo ed un massimo fissato dal corrispondente articolo del regolamento o dell'ordinanza.

2. Il minimo ed il massimo della sanzione di cui al precedente comma 1 non potrà essere fissato in misura inferiore a E.25,00 né superiore a E. 500,00.

3. In sede di prima applicazione e fino a quando non sarà disposto l'aggiornamento dei singoli regolamenti, la giunta comunale, con apposita deliberazione, fisserà il minimo ed il massimo da applicare alle violazioni delle singole disposizioni.

4. Per le sanzioni previste dal presente articolo trovano applicazione le disposizioni generali contenute nella sezione I e II del Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni. Autorità competente è il sindaco.

5. Quando i regolamenti o le ordinanze non dispongono altrimenti le violazioni alle relative disposizioni sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma minima di E. 25,00 e massima di E. 500,00.

##### Art. 59

##### Violazione alle norme di legge - Sanzioni

1. In tutti i casi in cui a norma di legge viene demandato al sindaco, ovvero genericamente al comune nel quale le violazioni sono state commesse, la competenza per la irrogazione della sanzione, con conseguente spettanza al comune stesso dei relativi proventi, il direttore generale di cui all'art. 108 del T.U. 8 agosto 2000, n. 267, se nominato, ovvero il segretario comunale, designerà, con riferimento alla singola norma, il responsabile del servizio cui saranno attribuite tutte le competenze in capo al sindaco o, genericamente, al comune.

##### Art. 60

##### Modifiche dello statuto

(Artt. 1, c. 3, e 6 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Le modifiche dello statuto sono deliberate dal consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta

in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene, per due volte, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

2. Nella stessa seduta può avere luogo una sola votazione.

3. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi che costituiscono limiti inderogabili per l'autonomia normativa dei comuni, abroga le norme statutarie con esse incompatibili. Il consiglio comunale adegua lo statuto entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.

4. Le proposte di abrogazione totale o parziale devono essere accompagnate dalla proposta di deliberazione di un nuovo statuto o di nuove norme.

##### Art. 61

##### Abrogazioni

1. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali vigenti, incompatibili con le norme del presente statuto, sono abrogate.

2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente statuto a tutti i regolamenti comunali vigenti saranno apportate le necessarie variazioni.

##### Art. 62

##### Entrata in vigore

(Art. 6, c. 5, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il presente statuto è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione, affisso all'albo pretorio del comune per trenta giorni consecutivi ed inviato al ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

2. Il presente statuto entra in vigore decorsi 30 giorni dalla sua affissione all'albo pretorio del comune.

## TARIFFE EROGAZIONE SERVIZI

Comune di Beinette (Cuneo)

### Tariffe acquedotto, fognatura, depurazione dal 1.1.2003

#### Acquedotto

##### Utenze domestiche

Quota fissa per ogni unità Euro 2,35

Da 0 a 40 mc Euro 0,1704/mc

Da 41 a 100 mc Euro 0,2014/mc

Oltre 100 mc Euro 0,2480/mc

##### Utenze agricole

Nolo contatore Euro 2,79

Da 0 a 100 mc Euro 0,1859/mc

Oltre 100 mc Euro 0,2376/mc

##### Utenze allevamento animali Euro 0,0930/mc

Nolo contatore Euro 2,79

##### Utenze uso artigianale, commerciale e industriale

Nolo contatore Euro 2,79

Da 0 a 100 mc Euro 0,1859/mc

Oltre 100 mc Euro 0,2376/mc

UtENZE promiscue civili e allevamento animali

Nolo contatore Euro 2,79

Da 0 a 40 mc Euro 0,1704/mc

Da 41 a 100 mc Euro 0,2014/mc

Oltre 100 mc Euro 0,0930/mc

Fognatura

Per ogni mc di acqua scaricata Euro 0,0878/mc

Depuratore Euro 0,2582/mc

1

## ALTRI ANNUNCI

Agenzia Territoriale per la Casa - Alessandria

**Avviso di pubblicazione di bando di concorso per assegnazione alloggi riservati ai profughi nei Comuni di Alessandria e Tortona**

Si rende noto che questa A.T.C. ha pubblicato in data 5 maggio 2003 il bando di concorso per l'assegnazione in locazione semplice di alloggi riservati ai profughi (Legge 137/52) che dovessero comunque rendersi disponibili nel Comune di Alessandria - Via Benedicta, civici dal n. 1 al n. 67 e Tortona - via Saccaggi, civici dal n. 2/1 al n. 2/14.

Il bando completo è visionabile presso la sede dell'A.T.C. in Alessandria - via Piave 39, presso i Comuni sopra indicati, presso la sede delle Organizzazioni Sindacali e presso la sede dell'Associazione Profughi.

Alessandria, 5 maggio 2003

Il Presidente  
Giancarlo Dallerba

1

ASL n. 2 - Torino

**Avviso di gara mediante asta pubblica per la vendita di beni immobili**

L'Azienda Sanitaria Locale 2 di Torino, il giorno 16 giugno alle ore 10,00 presso la stanza n. 14 sita al II° piano uffici amministrativi, della propria sede in Torino via Tofane 71, procederà - sotto la presidenza del Direttore di Dipartimento "Tecnico Logistico" Ing. M. Teresa Lombardi, alla vendita con il sistema dell'asta pubblica di cui all'art. 73 lettera c) e 76 del R.D. 23.5.24 n. 827 e successive integrazioni e modificazioni (offerte segrete in aumento rispetto al prezzo di base d'asta) dell'immobile sito in Torino, C.so Vittorio Emanuele II n. 3 piano 2 in Torino individuato in catasto come segue:

Comune di Torino; N.T.C./ N.C.E.U.; foglio 190; partita 117835; mappale n. 183; SUB 11/12/13/14/15/16/37-86/38-39/28-29/40-41;

Prezzo di base d'asta Euro 1.900.000,00 (al netto degli oneri fiscali).

*Condizioni generali d'asta.*

L'immobile viene venduto a corpo e nello stato di fatto e di diritto e con le destinazioni in cui si trovano, con tutti gli inerenti diritti, ragioni, azioni, servitù attive e passive, pertinenze e accessori manifeste e non manifeste e così come spettano all'Azienda in forza del titolo e del possesso.

Per la partecipazione alla gara è richiesto una cauzione a garanzia dell'offerta pari a Euro 190.000,00

La cauzione potrà essere prodotta tramite:

a) Banca Unicredit Agenzia 59 Sportello Ospedale Martini

b) ABL- 020080 - CAB 01159 C.C. 1956217/18

c) Fideiussione bancaria e/o polizza assicurativa avente validità di almeno 180gg dalla data stabilita per l'apertura delle offerte.

Pagamento prezzo.

Il pagamento integrale del prezzo di acquisto dovrà essere effettuato alla sottoscrizione del contratto notarile di compravendita, redatto dal notaio indicato dall'Azienda in data che verrà successivamente comunicata all'aggiudicatario mediante raccomandata A.R. da notificarsi, comunque, non oltre 90 giorni dall'avvenuta aggiudicazione.

Tutte le spese, le imposte e le tasse vigenti al momento della stipula del contratto, inerenti il trasferimento della proprietà, saranno a carico dell'aggiudicatario.

*Modalità dell'asta.*

L'asta si svolgerà con il metodo delle offerte segrete da confrontarsi con il prezzo di base d'asta ai sensi degli artt. 73 lettera c) e 76 del R.D. 23.5.24 n. 827 e successive integrazioni e modificazioni.

L'aggiudicazione sarà definitiva ad unico incanto, ed avrà luogo anche in presenza di una sola offerta valida.

L'aggiudicazione sarà disposta in favore dell'offerta economicamente più elevata, sempre che sia superiore al prezzo di base d'asta.

Sono ammesse offerte presentate sulla base di rappresentanze legali previamente autorizzate nei modi dovuti o di procure speciali per atto notarile.

La necessaria documentazione dovrà essere prodotta esclusivamente in forma notarile e in copia autenticata, pena l'esclusione.

*Modalità di presentazione delle offerte.*

L'offerta dovrà:

- essere redatta in carta legale da Euro 10,33;

- indicare: per le persone fisiche, il nome e cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza ed il codice fiscale dell'offerente o degli offerenti; per le persone giuridiche, la ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e la partita I.V.A., nonché le generalità del legale rappresentante;

- recare in cifre e in lettere il prezzo offerto superiore a quello fissato di base d'asta (in caso di discordanza prevarrà l'indicazione più vantaggiosa per l'Azienda);

- essere datata e sottoscritta.

- L'offerta dovrà essere inserita in una busta sigillata e controfirmata lungo i lembi, contrassegnata sul retro con la dicitura: "Asta pubblica per la vendita di immobile - sito in Torino - C.so Vittorio Emanuele II n. 3 piano II - offerta".

- La busta contenente l'offerta dovrà essere chiusa in un plico al cui interno, in altra busta recante all'esterno la dizione "documenti", dovrà essere inserita la seguente documentazione:

- Cauzione a garanzia dell'offerta;  
 - per le ipotesi di partecipazione all'asta di Società o Ditte dichiarazione sostitutiva in bollo nelle forme di cui al D.P.R. 28.12.00 n. 445, da cui risultino l'iscrizione della società o della ditta alla C.C.I.A.A. ed il nominativo della persona designata a rappresentarla ed impegnarla legalmente, la dichiarazione deve evidenziare, altresì, che la Società o la Ditta non si trovi in stato di liquidazione, fallimento o concordato

- dichiarazione sostitutiva, in competente bollo, nelle forme di cui al D.P.R. 28.12.00 n. 445, nel caso di partecipazione di persone fisiche, dalla quale risulti che l'offerente o gli offerenti non abbiano subito condanne per delitti che comportano incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione;

- procura speciale in originale o copia autenticata (nel caso in cui si renda necessario).

- Il plico sopradescripto dovrà essere chiuso, sigillato e riportare, in modo ben visibile, la seguente dicitura: "Offerta per asta pubblica per la vendita di immobile - sito in Torino C.so Vittorio Emanuele II n. 3 piano II - offerta".

- Il plico dovrà pervenire esclusivamente per posta in piego sigillato e raccomandato a mezzo del servizio postale - raccomandata con A/R o a mezzo agenzia autorizzata ovvero recapitato direttamente - tassativamente entro le ore 12,00 del 13 giugno al seguente indirizzo: ASL 2 - Ufficio Protocollo piano terra Via Tofane 71 - Torino 10141.

La mancata o incompleta presentazione dei documenti richiesti, determinerà l'esclusione dalla gara.

Si farà luogo, ancora, ad esclusione, qualora l'offerta presentata rechi cancellazioni, aggiunte o correzioni, salvo che le stesse non siano espressamente approvate con postilla firmata dallo stesso sottoscrittore dell'offerta.

Non sarà consentito ritirare l'offerta che rimane vincolante per chi l'abbia presentata.

*Espletamento della gara e disposizioni varie.*

L'aggiudicazione sarà effettuata in favore del concorrente che avrà fatto l'offerta maggiore, anche in presenza di una sola offerta, purchè superiore al prezzo di base d'asta.

Nel caso in cui due o più concorrenti abbiano formulato la stessa offerta, ove gli offerenti siano presenti all'asta, si procederà nella stessa seduta ad una procedura di miglioramento dell'offerta fra gli stessi, con aumento minimo dell'1% del prezzo a base d'asta;

In assenza di uno o di tutti gli offerenti o nel caso i concorrenti non fossero disponibili ad rialzare il prezzo offerto si procederà al sorteggio.

L'aggiudicatario deve ritenersi vincolato sin dal momento della chiusura della seduta pubblica della gara, mentre tale vincolo sorgerà per l'Amministrazione solo al momento dell'adozione della deliberazione di recepimento dell'aggiudicazione e previo accertamento del rispetto delle disposizioni dettate dalla normativa antimafia (D. Leg.vo 8.8.94 n. 490).

L'aggiudicatario dovrà presentarsi per la stipula del formale contratto di compravendita davanti al notaio previa semplice comunicazione dell'Azienda Ospedaliera, formulata a mezzo raccomandata A.R., con preavviso di almeno dieci giorni.

Ove l'aggiudicatario non stipuli l'atto nel termine fissato dall'Amministrazione, si procederà - tramite specifico provvedimento - alla revoca dell'aggiudicazione e all'incameramento della cauzione posta a

garanzia dell'offerta, impregiudicata ogni eventuale altra azione per risarcimento danni.

Nel termine di dieci giorni dall'aggiudicazione, verranno restituiti i depositi cauzionali e ritenuto, a titolo di acconto sul prezzo, quello fatto dall'aggiudicatario, sul quale incomberanno oltre al saldo le spese relative alla stipula del contratto di compravendita ed ogni altro onere inerente il trasferimento della proprietà.

Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso, si fa riferimento e rinvio alle norme del R.D. 23.5.24 n. 827 e successive integrazioni e modificazioni.

Eventuali richieste di chiarimenti e di esame dei documenti riguardanti il procedimento di gara potranno essere rivolte al Responsabile del procedimento Geometra Aldo Ferraro - U.O.A Manutenzione e Patrimonio - tel. 011-70952204) tutti i giorni, esclusi sabato e festivi, dalle ore 9,00 alle ore 13,00.

L'Azienda Sanitaria Locale 2 di Torino si riserva di modificare, sospendere e revocare il presente avviso.

Il Responsabile del Procedimento  
Aldo Ferraro

2

Commissione assegnazione alloggi di E.R.P. c/o A.T.C. - Vercelli

**Avviso di pubblicazione della graduatoria provvisoria. Comune di Borgosesia**

La Commissione per l'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata rende noto che è stata pubblicata ai sensi dell'art. 11 della Legge regionale 28.3.95 n. 46, nell'Albo Pretorio del Comune di Borgosesia la graduatoria provvisoria relativa al bando di concorso generale emesso il 31.10.02 dal Comune di Borgosesia per l'assegnazione in locazione semplice di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata disponibili nell'ambito del Comune stesso.

Le opposizioni avverso la graduatoria provvisoria dovranno essere inoltrate indirizzandole, a mezzo lettera raccomandata A.R., alla Commissione assegnazione alloggi c/o l'A.T.C. di Vercelli - C.so Palestro, 21/a 13100 Vercelli entro trenta giorni dalla pubblicazione nell'Albo Pretorio del Comune suindicato.

Il Presidente

3

Commissione assegnazione alloggi di E.R.P. c/o A.T.C. - Torino

**Graduatoria provvisoria relativa al bando di concorso generale emesso dal Comune di Chivasso**

La Commissione per l'assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica rende noto che è stata pubblicata, ai sensi dell'art. 11 della Legge Regionale 28 marzo 1995 n. 46 e successive modificazioni e/o integrazioni, nell'Albo Pretorio dei Comuni di Chivasso, Brandizzo, Casalborgone, Castagneto

Po, Cavagnolo, Montanaro, Rondissone, Saluggia, Torrazza Piemonte, Verolengo (ambito territorio n. 17) e nella sede dell'Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Torino in data 9 maggio 2003, la graduatoria provvisoria relativa al bando di concorso generale emesso dal Comune di Chivasso in data 25 marzo 2002 per l'assegnazione in locazione di alloggi di e.r.p. disponibili per risulta.

Rende altresì noto che i partecipanti al bando di concorso appartenenti alle Forze dell'Ordine e dei Vigili del Fuoco sono stati inseriti, in applicazione dell'art. 13 bis della L.R. 46/95, in apposita graduatoria.

Le opposizioni avverso tali graduatorie provvisorie dovranno essere inoltrate, in bollo, indirizzandole a mezzo posta raccomandata r.r. alla Commissione Assegnazione Alloggi di E.R.P. c/o l'A.T.C. - C.so Dante, 14 - Torino - entro e non oltre il giorno 9 giugno 2003.

Il Presidente  
Mario Garavelli

4

Comune di Alzano Scrivia (Alessandria)

**Avviso di deposito del progetto preliminare di variante al piano regolatore generale comunale**

Il Sindaco

In esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 17.4.2003, esecutiva a termini di Legge.

Vista la L.R. n. 56 del 5.12.1977 e successive modificazioni ed integrazioni e la L.R. 14.12.1998 n. 40

*rende noto*

che gli elaborati costituenti il progetto preliminare della variante al Piano Regolatore Generale Comunale, adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 11 del 17.4.2003, sono depositati presso la Segreteria Comunale, P.zza Bassi n. 23, per trenta giorni consecutivi a fare tempo dal 23.5.2003 e fino al 21.6.2003 compreso, durante i quali chiunque potrà prenderne visione negli orari di apertura al pubblico.

Nei successivi trenta giorni, chiunque potrà presentare al Comune di Alzano Scrivia osservazioni e proposte nel pubblico interesse.

Ai sensi dell'art. 20 della L.R. 40/98, il Progetto Preliminare adottato contiene informazioni relative all'analisi di compatibilità ambientale dei suoi contenuti e pertanto, come previsto dal comma 4 dello stesso articolo, qualunque soggetto può presentare, nel periodo di pubblicazione, osservazioni e proposte in ordine a detta compatibilità.

Alzano Scrivia, 22 maggio 2003

Il Sindaco  
Piero Caldirola

5

Comune di Baveno (Verbano Cusio Ossola)

**Variante strutturale Area Villa Mussi 99 al vigente P.R.G.I.**

Il Responsabile del Servizio

Vista la Legge Regionale 5.12.1977 n. 56 e s.m.i.;  
Visto il Piano Regolatore Generale Intercomunale approvato con D.G.R. n. 10-30470 del 20.7.1989;

Vista la deliberazione Consiliare n. 10 in data 24 marzo 2003 con la quale è stato adottato il secondo progetto preliminare di variante strutturale al vigente P.R.G.I. relativa all'area di "Villa Mussi" in loc. Oltrefiume;

*rende noto*

che gli atti ed elaborati relativi alla suddetta variante strutturale al P.R.G.I., nonché copia della relativa Deliberazione Consiliare n. 10 del 24/3/2003 saranno depositati presso la sede Comunale (Ufficio Tecnico) per la durata di 30 giorni consecutivi e precisamente dal 21 maggio al 19 giugno 2003 durante i quali chiunque potrà prenderne visione;

Nei successivi 30 giorni e precisamente entro il giorno 19 luglio 2003 potranno essere presentate osservazioni nel pubblico interesse.

Le osservazioni dovranno essere redatte in triplice copia (di cui una in carta legale), corredate da estratti planimetrici.

Il Responsabile del Servizio Tecnico  
Davide Cerlini

6

Comune di Calliano (Asti)

**Estratto della deliberazione del Consiglio comunale n.ro 10 del 27.3.2003 di approvazione del nuovo regolamento edilizio, ai sensi della L.R. n.ro 19 del 9.7.1999**

Il Consiglio comunale

(omissis)

*delibera*

1. di approvare il nuovo Regolamento Edilizio del Comune di Calliano, composto di n. 70 articoli, 10 modelli allegati e l'appendice all'articolo 31, allegato al presente provvedimento a costituirne parte integrante e sostanziale.

2. Di puntualizzare, espressamente, che il predetto Regolamento è stato redatto ai sensi dell'art. 3 - co. 3 - L.R. 19/99 ed è conforme al Regolamento Edilizio tipo approvato dalla Regione Piemonte.

3. Di demandare all'Ufficio di Segreteria le successive incombenze di carattere amministrativo finalizzate alla pubblicazione per estratto del presente Regolamento sul B.U.R. e il suo successivo invio per il controllo di legittimità alla Giunta regionale.

4. Di dare atto che il Regolamento in parola entrerà in vigore a seguito di avvenuta esecutività della presente deliberazione e successivamente alla pubblicazione di cui al punto n.ro 3.

Il Responsabile del Procedimento  
Luciano Oldano

Il Sindaco  
Paolo Belluardo

7

Comune di Calosso (Asti)

**Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 10/3/2003 "Classificazione della strada vicinale Reirino tra le strade comunali"**

Il Consiglio comunale

(omissis)

*delibera*

1. Di classificare, la strada denominata "Reirino" quale strada comunale extraurbana, iscrivendola nell'apposito registro al numero 31, con l'indicazione delle località abitate dalla stessa attraversate, così come si evince dalla relazione tecnico-illustrativa redatta dal Responsabile del servizio Tecnico, Geom. Gabriella Gentile;

2. Di pubblicare il presente atto per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio di questo Comune, dando atto che nei successivi 30 giorni chiunque potrà presentare motivata opposizione a questo Consiglio Comunale, che in tal caso provvederà a decidere in via definitiva con apposito atto;

3. Di dare atto che successivamente alla procedura di pubblicazione di cui al precedente punto, il presente atto sarà trasmesso alla Regione Piemonte per la pubblicazione dello stesso sul B.U.R., così come previsto dall'art. 3, comma 3, della L.R. n. 86/96;

4. Di dare atto che il provvedimento di classificazione ha effetto dall'inizio del secondo mese successivo a quello di pubblicazione nel B.U.R., ai sensi dell'art. 3, comma 5 della L.R. 86/96;

(omissis)

8

Comune di Cinzano (Torino)

**Delibera C.C. n. 4 del 20/3/2003 - Regolamento edilizio comunale - Approvazione**

Il Consiglio Comunale

*delibera*

di approvare il Regolamento Edilizio Comunale, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, che si compone di n. 70 articoli, e da n. 10 allegati e da n. 1 appendice all'art. 31

Di dare atto che il presente Regolamento è conforme a quello tipo formato dalla Regione.

9

Comune di Crevoladossola (Verbano Cusio Ossola)

**Verbale di deliberazione della Giunta municipale n. 159 del 21 novembre 2001**

(omissis)

*delibera*

(omissis)

Di approvare la classificazione delle aree a destinazione pubblica, in cessione, ed identificate in al-

legato stralcio planimetrico, quali aree del demanio stradale, procedendo alla pubblicazione del presente atto nelle forme previste.

Di autorizzare, il Responsabile del Servizio competente, alla stipula, presso notaio, degli atti di cessione delle aree.

Di dichiarare unanime il presente atto di immediata esecutività ai sensi dell'Art. 134 Comma 4 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000.

(omissis)

10

Comune di Cumiana (Torino)

**Estratto bando di gara di pubblico incanto**

Il Comune di Cumiana, Telefono 011 9059001, Fax 011 9050735 indice asta pubblica per l'appalto inerente la vendita dell'autocarro COMET targato TOV27071 immatricolato nell'anno 1980.

*Prezzo a base d'asta:* Euro 750,00

*Termine presentazione offerte:* 17.6.2003.

*Gara fissata per il giorno:* 18.6.2003 alle ore 10.00.

*Modalità di appalto:* Asta Pubblica con le modalità previste dall'art. 73, lettera c) del R.D. 23.05.1924 n. 827 con il procedimento previsto dall'art. 76 commi 1,2 e 3 senza prefissione di limite di aumento sul prezzo a base d'asta di Euro 750,00.

Il bando integrale è pubblicato all'Albo Pretorio Comunale.

Il Responsabile Settore Tecnico  
Domenico Maletto

11

Comune di Garbagna Novarese (Novara)

**Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 19/4/2001: "Esame ed Approvazione regolamento edilizio"**

Il Consiglio Comunale

(omissis)

*delibera*

1) di approvare il regolamento edilizio tipo nel testo approvato dalla Regione Piemonte mediante deliberazione del Consiglio Regionale 29/7/99 n. 548-9691 e comprendente n. 71 articoli, n. 10 allegati e n. 1 appendice all'art. 31

2) di dichiarare esplicitamente la conformità del regolamento edilizio comunale approvato con il presente atto al regolamento tipo formato dalla Regione

La sopra citata deliberazione è stata integrata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 28/2/2002. "Integrazione art. 16 vigente regolamento edilizio a seguito nota regionale del 26/6/2001 n. 9848/19 di prot."

Il Consiglio Comunale

(omissis)

*delibera*

1) di approvare le integrazioni all'art. 16 del vigente regolamento edilizio a seguito nota regionale del 26/6/2001 n. 9848/19 di prot. così come appresso indicate.

"Art. 16. Distanza tra le costruzioni (D), della costruzione dal confine (Dc), della costruzione dal ciglio o confine stradale (Ds)

1. le distanze di cui al titolo del presente articolo sono misurate in metri (m) e riferite al filo di fabbricazione della costruzione.

2. Il filo di fabbricazione, ai fini della presente norma, è dato dal perimetro esterno delle pareti della costruzione, con esclusione degli elementi decorativi, dei cornicioni, delle pensiline, dei balconi e delle altre analoghe opere, aggettanti per non più di 1,50 m; sono inclusi nel perimetro anzidetto i "bow window", le verande, gli elementi portanti verticali in risalto, gli spazi porticati, i vani semiaperti di scale ed ascensori.

3. La distanza tra:

- filo di fabbricazione di una costruzione e filo di fabbricazione di un'altra costruzione (D),

- filo di fabbricazione di una costruzione e linea di confine della proprietà (Dc),

- filo di fabbricazione di una costruzione e confine di una strada o, in assenza di questo, ciglio di una strada (Ds)

è rappresentata dal raggio della minima circonferenza avente centro in uno dei due elementi e tangente all'altro".

2) di confermare le rimanenti parti del regolamento edilizio nel testo vigente

12

Comune di Gargallo (Novara)

**Estratto di verbale di deliberazione consiliare n. 12 del 31.3.2003, all'oggetto "Approvazione regolamento edilizio comunale", divenuta esecutiva in data 13.4.2003**

Con 9 voti favorevoli e 4 astenuti (Lorenzo Casarotti, Cinzia Rognoni, Carlo Risleri e Ilario Casarotti)

*delibera*

1. Di riapprovare ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge regionale 8 luglio 1999 n. 19 il Regolamento Edilizio Comunale allegato e parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di dare atto che il Regolamento è composto da: n. 71 articoli con indice, n. 10 modelli allegati.

3. Di dichiarare che il presente Regolamento edilizio è conforme al Regolamento Edilizio tipo formato dalla Regione ed approvato con D.C.R. 29.7.1999 n. 548-9691.

4. Di dare atto che la presente deliberazione, divenuta esecutiva ai sensi di legge, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto del Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell'art. 3 comma 3, della legge regionale 8 luglio 1999 n. 19.

5. Di dare atto che il Regolamento Edilizio, unitamente alla presente deliberazione, sarà trasmesso ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L.R. 8 luglio 1999 n. 19 alla Giunta Regionale, Assessorato all'Urbanistica.

Gargallo, 8 maggio 2003

Il Sindaco  
Rosella Griso

Il Segretario comunale  
Roberto Mirotta

13

Comune di Gorzegno (Cuneo)

**Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 21.12.2002: Approvazione del Regolamento Edilizio Comunale ai sensi dell' art. 3, comma 3 della Legge Regionale 8-7-1999 n. 19**

Il Consiglio comunale

(omissis)

*delibera*

1°) di approvare ai sensi dell'art. 3 comma 3 della L.R. 8.7.1999 n. 19 il Regolamento Edilizio Comunale allegato, parte integrante e sostanziale del presente atto;

2°) di dare atto che il Regolamento è composto da: n. 70 articoli; art. 27 bis disposizione transitoria; n. 10 modelli allegati; n. 1 appendice all'Art. 31; estremi approvazione Regolamento;

3°) di dichiarare che il presente Regolamento è conforme al Regolamento Edilizio tipo formato dalla Regione approvato con D.C.R. 29/7/1999 n. 548-9691 e che le integrazioni "non in contrasto" con il testo Regionale, sono evidenziate in "carattere grassetto";

4°) di pubblicare per estratto la presente deliberazione, divenuta esecutiva ai sensi di legge, sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell' Art.3 comma 3 della L.R. 19/99;

5°) di dare atto che il presente Regolamento assumerà la sua efficacia con la pubblicazione sul B.U.R. della presente deliberazione di approvazione;

6°) di trasmettere, dopo la pubblicazione, il Regolamento Edilizio con la presente deliberazione di approvazione alla Regione Piemonte.

14

Comune di Leinì (Torino) - Settore Tecnico Lavori Pubblici

**Estratto decreto occupazione d'urgenza e temporanea aree occorrenti per lavori di rifacimento del ponte sul torrente Banna in via Pratonuovo, a seguito degli eventi alluvionali dell'ottobre 2000**

Il Responsabile del settore

(omissis)

*decreta*

Art. 1

In favore del Comune di Leinì e per i suoi aventi causa è autorizzata l'occupazione d'urgenza delle aree site nel territorio comunale, rappresentate nel Piano Particellare allegato a far parte integrante del presente Decreto-Ordinanza, in quanto occorrenti per l'esecuzione dei lavori di rifacimento del ponte sul torrente Banna in via Pratonuovo, come con-

templato negli elaborati di progetto, approvati nelle forme di legge.

Art. 2

L'occupazione disposta, che avrà decorrenza dalla data di immissione nel possesso degli immobili da eseguirsi entro tre mesi dalla data del presente provvedimento, potrà essere protratta per anni cinque, nel rispetto del termine di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità, espressa con deliberazione della Giunta Comunale n.ro 175 del 15/10/2002.

Art. 3

Il presente provvedimento perderà la propria efficacia, ove l'occupazione degli immobili di cui ai precedenti articoli, non segua entro il termine di tre mesi dalla data del presente provvedimento.

Art. 4

Il Comune di Leinì corrisponderà agli aventi diritto, dalla data di effettiva occupazione, l'indennità che sarà stabilita dalla competente Commissione Espropri per la Provincia di Torino, costituita ai sensi dell'articolo 14 della legge 28/1/1977 n.ro 10.

Art. 5

Il presente Decreto-Ordinanza sarà notificato, a cura del Capo Settore LL.PP., agli aventi diritto nelle forme di legge, e sarà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e all'Albo Pretorio del Comune di Leinì.

Art. 4

Avverso il presente provvedimento ai sensi dell'art. 3, ultimo comma della legge 7 agosto 1990 n.ro 241, in forza all'articolo 113 della Costituzione e dell'art. 34 del D.L. 31/3/1998 n.ro 80, contro il presente decreto gli interessati potranno presentare eventuale ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, Sezione di Torino, con le modalità di cui alla L. 6/12/1971 n.ro 1034, integrate dall'art. 19 D.L. 25/3/1997 n.ro 67 convertito dalla L. 23/5/1997 n.ro 135, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro sessanta giorni e centoventi giorni dalla notificazione dello stesso.

(omissis)

Leinì, 6 maggio 2003

Il Responsabile del Settore LL.PP.  
Antonino Angileri

15

Comune di Monasterolo di Savigliano (Cuneo)

**Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 in data 18.3.2003 - Oggetto: "Piano Esecutivo Convenzionato su area di P.R.G.C. 28/SUE 3 - Richiesta variante - Adozione -"**

Il Funzionario

*rende noto*

che con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 18.3.2003 è stato adottato il Piano Esecutivo Convenzionato (variante) presentato dai Sig.ri

Alesso Pietro, Marengo Antonello, Piacenza Stefano e Olivero Riccardo.

Esso è depositato, unitamente alla suddetta deliberazione, presso la Segreteria del Comune e pubblicato per estratto all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi decorrenti dal 22.5.2003, entro i 15 gg successivi chiunque può presentare al Comune, su carta legale, osservazioni e proposte nel pubblico interesse.

Monasterolo di Savigliano, 22 maggio 2003

Il Funzionario  
Bruno Parizia

16

Comune di Nichelino (Torino)

**Decreto n. 2/2003 (F80) - Espropriazione aree necessarie alla realizzazione del parco sanitario in zona Fih di P.R.G.C.. Decreto definitivo di esproprio**

Il Dirigente

(omissis)

*decreta*

Art. 1

In favore del Comune di Nichelino è pronunciata l'espropriazione delle aree di seguito descritte occorse per la realizzazione del Parco Sanitario in zona Fih di P.R.G.C.:

- Proprietà Eredi di Venere Sebastiano nelle persone di:

- Venere Giuseppe, (omissis)

- Venere Michele, (omissis)

Fg. 4 mappale n. 583 (ex 523 parte) di mq. 15.510

Proprietà Eredi di Vannini Ennio nelle persone di:

- Chiappa Marina, (omissis)

- Vannini Arianna, (omissis)

- Vannini Gianluca, (omissis)

Fg. 4 mappale n. 581 (ex 106 parte) di mq. 2.400

per una superficie totale di mq. 17.910

Il Comune di Nichelino è pertanto autorizzato a procedere alla occupazione permanente e definitiva degli immobili di cui sopra.

Art. 2

Si dà atto che il presente decreto verrà notificato agli aventi diritto nelle forme previste per la notifica degli atti processuali civili.

Inoltre, il presente decreto verrà trascritto, in termini di urgenza, presso la competente Agenzia del Territorio - Sezione di Pubblicità Immobiliare - e verranno adempiute altresì tutte le formalità necessarie affinché le volture catastali e le trascrizioni apparenti dai libri censuari e ipotecari risultino in piena corrispondenza con la trascrizione dei beni immobili disposta con il presente decreto.

Art. 3

Dell'emanazione del presente decreto verrà data comunicazione alla Regione Piemonte e verrà inserito, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

## Art. 4

Il presente decreto è pubblicato per 30 giorni consecutivi all'Albo Pretorio e, contro lo stesso, i soggetti interessati potranno fare opposizione nelle forme previste dalla legge presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni dalla notificazione del medesimo; ovvero al Capo dello Stato mediante ricorso straordinario entro 120 (centoventi) giorni.

Nichelino, 29 aprile 2003

Il Dirigente Aree 3 e 4  
Antonio Morrone

17

Comune di Nonio (Verbania)

**Espropriazione per pubblica utilità. Avviso di deposito degli atti di cui all'art. 10 legge 22/10/1971 n. 865. Lavori di realizzazione parcheggi in via Pisolo e nel nucleo di antica formazione di Brolo**

Comune di Nonio (Verbania) - piazza Chiesa n. 1 - 28891 Nonio (VB) - Tel. 0323/889001.

Il Sindaco

Vista la D.G.C. n. 32 del 15.4.2003 con la quale è stato approvato il progetto definitivo dei lavori in oggetto

*rende noto*

- Che presso la Segreteria del Comune e per 15 giorni consecutivi dalla data di pubblicazione ed inserzione del presente avviso sul BUR della Regione Piemonte, si trova depositata ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 della Legge n. 865/1971 e della Legge 241/1990, la documentazione relativa all'espropriazione di terreni occorrenti in Comune di Nonio:

1. Estratti di PRG e mappa catastale con individuazione dell'area soggetti ad esproprio;
2. relazione descrittiva con quadro economico;
3. Piano particellare di esproprio con planimetrie catastali;
4. Elaborati grafici.

- Che entro 15 giorni dalla inserzione del presente avviso sul BUR della Regione Piemonte possono essere proposte, da chiunque abbia interesse, osservazioni scritte da depositarsi nella Segreteria del Comune.

- Che copia del presente avviso è stata notificata agli espropriandi nelle forme di legge.

Nonio, 9 maggio 2003

Il Responsabile del Servizio  
Daniela Ferraris

Il Sindaco  
Giovanni Bertone

18

Comune di Prali (Torino)

**Avviso ai creditori**

Il responsabile del Servizio - ai sensi dell'articolo 189 del D.P.R. 21/12/1999, n. 554 - avvisa: chiunque vanta crediti verso la Ditta Barus Luciano di Barus Paolo & C. snc per indebite occupazioni di aree o

stabili e danni arrecati durante l'esecuzione dei lavori di ripristino degli attraversamenti stradali sui rii Malzat e Bounous a seguito dell'alluvione dell'ottobre 2000 (tra il 10/9/2002 e il 10/10/2002), è invitato a presentare entro il 12/6/2003 la ragione del proprio credito e la relativa documentazione.

Prali, 12 maggio 2003

Il Responsabile del Servizio  
S.E. Griglio

19

Comune di Prali (Torino)

**Avviso ai creditori**

Il responsabile del Servizio - ai sensi dell'articolo 189 del D.P.R. 21/12/1999, n. 554 - avvisa: chiunque vanta crediti verso la ditta Ritonnaro Costruzioni S.r.l. di Salerno per indebite occupazioni di aree o stabili e danni arrecati durante l'esecuzione dei lavori di metanizzazione comuni montani - legge 68/93 - (tra il 11/3/1997 e il 12/10/2001), è invitato a presentare entro il 12/6/2003 la ragione del proprio credito e la relativa documentazione.

Prali, 12 maggio 2003

Il Responsabile del Servizio  
S. E. Griglio

20

Comune di Quarna Sopra (Verbania Cusio Ossola)

**Delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 17.3.2003: Regolamento edilizio comunale. Esame ed approvazione**

Il Consiglio comunale

(omissis)

*delibera*

Di approvare il Regolamento Edilizio Comunale, predisposto dall'Ufficio Tecnico, (omissis)...

Di dare atto che il Regolamento Edilizio è conforme al Regolamento Edilizio Tipo predisposto dalla Regione ed approvato con D.C.R. n. 548 - 9691 del 29.7.99.

(omissis)

21

Comune di Robassomero (Torino)

**Decreto d'occupazione d'urgenza per pubblica utilità dei suoli occorrenti per l'esecuzione dei lavori di completamento di nuova strada di Piano Regolatore tra le Vie Fenoglio e Don Milani**

Il Responsabile dell'Area Tecnica

(omissis)

*decreta*

## Art. 1

In favore del Comune di Robassomero, con sede in Via Braccini n. 7 - Robassomero, e per i suoi aventi causa è autorizzata l'occupazione d'urgenza per pubblica utilità delle aree, site nel territorio comunale ed occorrenti per l'esecuzione dei lavori di completamento di nuova strada di Piano Regolatore tra le Vie Fenoglio e Don Milani, indicate al C.T. come segue: foglio 6, mappale n. 295, superficie da occupare mq. 340.

## Art. 2

L'occupazione disposta con il presente provvedimento dovrà avvenire entro tre mesi dalla data del 16/4/03 e non potrà protrarsi oltre il termine di anni cinque dalla data di immissione in possesso.

## Art. 3

Il presente provvedimento perderà la propria efficacia ove l'occupazione degli immobili di cui ai precedenti articoli non avvenga entro il termine di tre mesi dalla data del 16/4/03.

## Art. 4

Il Comune di Robassomero corrisponderà agli aventi diritto, dalla data di effettiva occupazione, l'indennità che sarà determinata a norma delle disposizioni vigenti, con successivo provvedimento.

## Art. 5

Il presente decreto sarà notificato, a cura del responsabile dell'area tecnica, tramite i messi notificatori, agli eventi diritto nelle forme di legge e sarà pubblicato, per estratto, sul B.U.R. della Regione Piemonte ed all'Albo Pretorio.

## Art. 6

Avverso il presente provvedimento gli interessati potranno proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, entro sessanta giorni dalla data della notifica, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data medesima.

## Art. 7

Ai sensi dell'art. 13 della Legge 2359/1865 di fissare i termini per l'espletamento delle attività espropriative connesse all'attuazione degli interventi sopra indicati come segue: inizio attività espropriativa entro anni 1 dalla data del 16/4/03 - fine attività espropriativa entro anni 5 dalla data del 16/4/03.

## Art. 8

L'Ing. Martinetti Giorgio, tecnico incaricato dal Comune di Robassomero, procederà alla compilazione a termini di legge ed in conformità a quanto disposto dalla Legge n. 1/78, dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso delle aree da occupare per gli scopi sopra citati.

A tal fine il tecnico anzidetto potrà introdursi nelle proprietà private previo avviso da notificare agli aventi diritto, a cura del Comune di Robassomero, almeno venti giorni prima dell'accesso, con le modalità e le indicazioni di cui alla legge n. 1/1978.

## Art. 9

Di dare avviso ai proprietari delle aree da occupare di quanto stabilito con il presente decreto, di

notificare entro i termini di legge la data in cui avranno inizio le operazioni di cui al precedente Art. 7.

## Art. 10

Ai sensi e per gli effetti della legge n. 241 del 7/8/1990 il responsabile del procedimento è stato individuato nel Geom. Olivetti Silvio reperibile presso il Comune di Robassomero con sede in Via Braccini n. 7 - Robassomero.

Robassomero, 13 maggio 2003

Il Responsabile Area Tecnica  
Silvio Olivetti

22

Comune di Rodello (Cuneo)

**Sdemanzializzazione strada vicinale del Campasso**

(omissis)

Il Consiglio comunale

(omissis)

*delibera*

Di trasferire dal demanio comunale al patrimonio disponibile, per le motivazioni esposte dal Sindaco, la strada denominata "strada vicinale del Campasso" così come individuata negli atti tecnici predisposti dal tecnico comunale che si allegano alla presente delibera quale parte integrante e sostanziale.

Di pubblicare la presente delibera ai sensi dell'art. 3 L.R. 86/96.

Di dare atto che ai sensi del comma 2 del menzionato articolo nei 30 giorni successivi ai 15 consecutivi di pubblicazione chiunque potrà presentare motivata opposizione allo stesso organo deliberante.

23

Comune di Saluzzo (Cuneo)

**Varianti parziali ex Art.17, c.7, L.R. 56/77, al P.R.G.C. vigente n. 41 inerente l'accoglimento di richieste di privati - n. 42 di iniziativa pubblica interessante: - l'area normativa 21.SL.03 in C.so Beato Ancina (Tennis Club); - l'area normativa 12.SL.01 (Scuola Mario Musso); - la normativa afferente il conteggio della consistenza fabbricativa. Avviso di deposito e pubblicazione**

Il Dirigente Tecnico

Viste le Delibere del Consiglio Comunale nn. 34 e 37 del 8.4.2003, relative rispettivamente alle varianti n. 41 e 42 riportate in oggetto;

*rende noto*

che le delibere di adozione di dette varianti, unitamente ai relativi elaborati, saranno pubblicate all'Albo Pretorio presso la Sede Comunale in Via Macallè n. 9 ed ivi depositate per trenta giorni consecutivi, dal 22.5.2003 a tutto il 21.6.2003, durante i quali chiunque potrà prenderne visione nei giorni di Lunedì, Sabato e Festivi dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e negli altri giorni dalle 10,00 alle 12,00 e dalle 14,30 alle 16,30.

Eventuali informazioni o chiarimenti sulla variante in oggetto, potranno essere richiesti presso la Sede Comunale - Ufficio Urbanistica - piano seminterrato, nel seguente orario:

Giorni Feriali - esclusi Lunedì e Sabato - dalle 10,00 alle 12,00 e dalle 14,30 alle 16,30;

Sabato dalle ore 10,00 alle ore 12,00.

Dal quindicesimo al trentesimo giorno di pubblicazione, ossia dal 30.5.2003 al 14.6.2003, chiunque potrà presentare osservazioni e proposte.

Tutte le osservazioni e proposte dovranno essere presentate per iscritto, su carta libera, indirizzate al Sindaco della Città di Saluzzo.

Saluzzo, 9 maggio 2003

Il Dirigente Tecnico  
Edoardo Bonicelli

24

Comune di Saluzzo (Cuneo)

**Avviso di deposito e pubblicazione Variante a Piano Esecutivo Convenzionato interessante l'area sita tra Via Mazzini e Via Della Resistenza**

Il Dirigente Tecnico

Visto il proprio Provvedimento n. 9.606 del 16.4.2003, avente per oggetto: "Accoglimento Variante al Piano Esecutivo Convenzionato di libera iniziativa aree normative 17.ET.01 - 17.ET.02 - 18.RS.07 - 18.RS.06 - 18.SL.04 di P.R.G.C. site tra Via Mazzini e Via Della Resistenza" redatto ai sensi dell'art. 43, 3° e 4° comma L.R. 56/77 e ss.mm.ii.,

*rende noto*

che il progetto Variante al Piano Esecutivo Convenzionato di libera iniziativa interessante le aree normative 17.ET.01 - 17.ET.02 - 18.RS.07 - 18.RS.06 - 18.SL.04 di P.R.G.C. site tra Via Mazzini e Via Della Resistenza, sarà depositato, unitamente allo schema di convenzione, presso la Sede Comunale (Via Macallé n. 9) e pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi, dal 22.5.2003 a tutto il 6.6.2003.

Durante detto periodo chiunque potrà prendere visione degli atti pubblicati all'Albo Pretorio con il seguente orario:

Lunedì, Sabato e Festivi - dalle ore 10,00 alle ore 12,00;

Giorni Feriali - esclusi Lunedì e Sabato - dalle 10,00 alle 12,00 e dalle 14,30 alle 16,30.

Eventuali chiarimenti sulla Variante al P.E.C. in oggetto potranno essere richiesti nei giorni lavorativi all'Ufficio Urbanistica Comunale dalle 10,00 alle 12,00 e dalle 14,30 alle 16,30.

Entro i quindici giorni successivi alla scadenza del deposito del piano, ossia entro il 21.6.2003, chiunque potrà presentare osservazioni e proposte.

Tutte le osservazioni e proposte dovranno essere presentate per iscritto in carta libera, indirizzate al Sindaco della Città di Saluzzo.

Saluzzo, 7 maggio 2003

Il Dirigente Tecnico  
Edoardo Bonicelli

25

Comune di Santena (Torino)

**Avviso di adozione del progetto preliminare di zonizzazione acustica comunale**

Il Sindaco

- Visto l'art. 6 della legge n. 447 del 26.10.1995;  
- Visto l'art. 7 della legge regionale n. 52 del 20.20.2000;

- Vista la D.G.R. n. 85-3802 del 6.8.2001;

*Rende noto*

Che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 33 del 28.4.2003 ha adottato il progetto preliminare di Zonizzazione Acustica del territorio comunale di Santena.

Gli elaborati tecnici sono depositati presso l'Ufficio Tecnico Comunale in Piazza Forchino 3 e sono disponibili per la visione da parte del pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00.

Il presente avviso rimarrà pubblicato all'Albo Pretorio per 30 giorni e sarà pubblicato sul B.U.R. della Regione Piemonte.

Entro i successivi 60 giorni ogni soggetto interessato può presentare al Comune di Santena e alla Provincia di Torino eventuali rilievi e proposte.

Santena, 9 maggio 2003

Il Sindaco  
Giovanni Ghio

26

Comune di Scopello (Vercelli)

**Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 31.3.2003: integrazioni al regolamento edilizio di cui alla LR 19/99**

Il Consiglio Comunale

(omissis)

*delibera*

Di approvare la seguente integrazione:

"Integrazione al Regolamento Edilizio Comunale":

All'art. 70 del Regolamento Edilizio Comunale approvato con deliberazione C.C. n. 23 del 21.12.2002, viene aggiunto il seguente comma 1bis:

"1 bis - Nelle more dell'adeguamento dello strumento urbanistico vigente alle disposizioni del presente regolamento edilizio, si applicano in via transitoria le disposizioni contenute nelle norme tecniche di attuazione di cui al PRGC approvato."

27

Comune di Sparone (Torino)

**Avviso ad opponendum - Lavori di disalveo e sistemazione spondale Rii Feilongo e Piani in Comune di Sparone (TO) alluvione 2000**

Il Responsabile del procedimento

Visto l'art. 360 della legge 2248 del 1865, l'art. 93 del Regolamento 25/5/1865 n. 350 e l'art. 21 del R.D. 8/2/1923 n. 442 avverte, che a seguito dell'av-

venuta ultimazione dei lavori in oggetto, tutti coloro che vantassero crediti verso l'impresa Scavi Ter Morletto S.r.l. con sede in strada c.so Ferrucci n. 46 - Torino (To), per l'occupazione permanente o temporanea di beni immobili e danni relativi in dipendenza dei lavori sopra descritti eseguiti dalla predetta impresa per conto del suddetto Comune in base al contratto in data 23.9.2002 n. 737 di Rep., sono invitati a presentare reclamo a questo Comune nel termine di giorni 15 (quindici) dalla data di pubblicazione del presente avviso, con avvertenza che, trascorso detto termine, non saranno più presi in considerazione in sede amministrativa eventuali reclami che venissero presentati.

Il Responsabile del procedimento  
Daniela Parlante

28

Comune di Torino - Settore Procedure Amministrative Urbanistiche

**Espropriazione degli immobili necessari per l'apertura e la sistemazione viabile della via Veronese tra le vie Vaninetti e Fea**

Il Dirigente

(omissis)

*decreta*

Art. 1

In favore del Comune di Torino è pronunciata l'espropriazione degli immobili necessari per l'apertura e la sistemazione viabile della via Veronese tra le vie Vaninetti e Fea e descritti a catasto come segue:

Ditta n. 1) - "G. Paracchi S.p.A." - N.C.T.: F. 1054 n. 9p - mq. 1010.

Ditta n. 1/1) - "G. Paracchi S.p.A." - N.C.T.: F. 1054 e F. 1078 str.pubbl.parte - mq. 635.

Ditta n. 1/2) - "G. Paracchi S.p.A." - N.C.T.: F.1054 str. pubbl. parte - mq. 162.

L'Amministrazione comunale di Torino è pertanto autorizzata a procedere all'occupazione permanente e definitiva degli immobili di cui sopra.

Art. 2

Il presente decreto sarà notificato agli aventi diritto nelle forme previste per la notifica degli atti processuali civili, depositato negli atti del Comune, registrato, trascritto in termini d'urgenza e volturato.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, si comunica che contro il presente atto può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte nei termini di cui all'art. 21 della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034, come modificata dall'art. 1 della Legge 21 luglio 2000 n. 205.

Art. 3

Il presente atto sarà comunicato alla Regione Piemonte e pubblicato per estratto sul B.U.R.

Torino, 29 aprile 2003

Il Dirigente del Settore  
Procedure Amministrative Urbanistiche  
Paola Virano

29

Comune di Torre Pellice (Torino)

**Deliberazione di Consiglio comunale n. 21 del 24.3.2003 - "Approvazione Piano di Recupero su area di proprietà Decker Marco compresa nella zona A14 "Collina del Forte" - Approvazione convenzione con presa d'atto nessuna opposizione, ai sensi degli artt. 43 e 41 bis della L.R. 5.12.1977 n. 56 e successive modificazioni ed integrazioni"**

Il Consiglio comunale

(omissis)

*delibera*

"1) di approvare in via definitiva ai sensi degli artt. 41 bis e 43 della L.R. 5.12.77 n. 56 e successive modificazioni ed integrazioni il Piano di Recupero di libera iniziativa della zona di recupero area A14 "Collina del Forte" del P.R.G.I., sita in Loc. al Forte, di proprietà del Sig. Decker Marco, descritto nelle premesse ed il relativo schema di convenzione già adottato con deliberazione consigliere n. 53 del 27.9.2003, dando atto che i documenti sono identici a quanto già precedentemente adottato, fatte salve le integrazioni ed atti di impegno previsti con il parere espresso dalla Regione Piemonte con nota n. 23105/19.19.20 del 5.12.2002".

(omissis)

Il Responsabile dei Servizi Tecnico Urbanistici  
Walter Cardetti

30

Comune di Vallo Torinese (Torino)

**Decreto di Occupazione dei suoli occorrenti per l'esecuzione dei lavori di demolizione fabbricato sito in Via Risorgimento per adeguamento sede stradale**

(omissis)

*decreta*

1 - In favore del Comune di Vallo Torinese e per i suoi aventi causa è autorizzata l'occupazione d'urgenza dell'area e del fabbricato, siti nel territorio comunale, necessari alla esecuzione dei lavori di demolizione del fabbricato rurale sito in Via Risorgimento per adeguamento sede stradale, contraddistinti al N.C.T. al Foglio n. 3, Mappale n. 18, per una superficie complessiva di mq. 40 dell'area da acquisire e mq. 52,08 della superficie commerciale del fabbricato esistente, meglio indicate nel piano particellare allegato al presente atto da farne parte integrante e sostanziale.

2 - L'occupazione disposta con il presente provvedimento (che avrà decorrenza dalla data di immissione in possesso degli immobili da eseguirsi entro tre mesi dal 25 marzo 2003, data di adozione

della delibera di dichiarazione di pubblica utilità ed urgenza dei lavori, potrà essere protratta fino a 5 anni dalla data medesima, e pertanto sino al 24/3/2008.

3 - Il presente decreto perderà la sua efficacia ove l'occupazione non segua entro il termine di tre mesi dalla data di adozione del deliberato di cui innanzi (25 marzo 2003).

4 - L'indennità dovuta agli aventi diritto per l'occupazione d'urgenza, disposta con il presente decreto, sarà determinata dalla competente Commissione Provinciale Espropri costituita ai sensi dell'art. 14 della legge 18/1/1977 n.ro 10.

5 - Il geom. Tortomano Vincenzo, domiciliato agli effetti del presente atto presso la sede municipale di Vallo Torinese sita in Via Fiano n. 19, procederà alla compilazione dello stato di consistenza degli immobili da occupare in concomitanza con la redazione del verbale di immissione in possesso. A tal fine il predetto tecnico potrà introdursi nella proprietà previo avviso da notificare agli aventi diritto, a cura del Comune, almeno, 20 giorni prima dell'accesso.

6 - il presente decreto sarà notificato agli aventi diritto nelle forme di legge, a cura del sottoscritto Responsabile del Servizio e sarà pubblicato, per estratto, sul B.U.R. della Regione Piemonte ed all'Albo pretorio del Comune.

7 - Avverso il presente decreto potrà essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni dalla data di notifica ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni dalla data medesima.

Vallo Torinese, 8 maggio 2003

Il Responsabile del Servizio  
Marcello Cornacchione

31

Comunità Montana delle Valli di Lanzo - Ceres (Torino)  
**Avviso di deposito**

Il Responsabile del Procedimento

Visto l'art. 10 della Legge 22/10/71 n. 865 e s.m. e i.

*rende noto*

Che presso gli Uffici di Segreteria dei Comuni di Cantoira e Ceres si trovano depositati i seguenti atti:

- 1) Relazione tecnico-illustrativa;
- 2) Stima di massima dei costi;
- 3) Planimetria generale di progetto;
- 4) Profilo longitudinale tratto depuratore-Ceres;
- 5) Profilo longitudinale tratto Cantoira-depuratore;
- 6) Particolari costruttivi;
- 7) Planimetria catastale;
- 8) Planimetria impianto;
- 9) Planimetria e Sezioni longitudinali dell'impianto;
- 10) Schema di flusso;
- 11) Elenco Ditte e Computo delle indennità;
- 12) Documentazione fotografica;
- 13) Relazione geologica, nonché Delibera di Giunta della Comunità Montana Valli di Lanzo n.

30/3 del 16/4/2003 di riapprovazione del progetto preliminare, relativo agli immobili da asservire ed occupare per la realizzazione degli interventi di disinquinamento idrico nell'area della Comunità Montana Valli di Lanzo - realizzazione impianto di depurazione e canalizzazioni al servizio dei Comuni di Cantoira e Ceres.

Chiunque possa avervi interesse può prendere visione di detti documenti ed eventualmente presentare le proprie osservazioni scritte, depositandole presso l'Ufficio di Segreteria dei suddetti Comuni, nel termine massimo di 15 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R. della Regione Piemonte.

Ceres, 12 maggio 2003

Il Responsabile del Procedimento  
Paolo Cairola

32

Comunità montana Valsessera - Pray (Biella)

**Determinazione del 12/5/2003. Legge 22/10/1971 n. 865 art. 11 - Quantificazione dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio in favore degli aventi diritto per l'espropriazione degli immobili siti nel territorio del Comune di Crevacuore e necessari alla costruzione manufatti terminali del sistema fognario della Fr. Azoglio**

Il Responsabile del Servizio

(omissis)

*determina*

Art. 1

L'indennità da corrispondere a titolo provvisorio in favore degli aventi diritto per l'espropriazione e l'occupazione temporanea degli immobili siti nel territorio del Comune di Crevacuore ed occorrenti per la realizzazione dell'opera descritta in narrativa viene stabilita in complessivi euro 1.030,30 e ripartita a favore degli aventi diritto come sotto specificato:

Fig. 15 part. 26 - sup. sogg. a servitù temp. mq. 30,00 - sup. sogg. a servitù perm. mq. 20,00 - proprietà sigg. Anselmetti Federico, Laura, Marco, Michele, Marinello Giulia - indennità euro 29,43;

fig. 15 part. 4 - sup. sogg. a servitù temp. mq. 50,00 - sup. sogg. a servitù perm. mq. 30,00 - proprietà sigg. Anselmetti Federico, Laura, Marco, Michele, Marinello Giulia - indennità euro 46,48;

Fig. 15 part. 28 - sup. sogg. a servitù temp. mq. 75,00 - sup. sogg. a servitù perm. mq. 45,00 - proprietà sigg. Arienta Elisio, Roberto - indennità euro 69,72;

Fig. 15 part. 29 - sup. sogg. a servitù temp. mq. 110,00 - sup. sogg. a servitù perm. mq. 65,00 - proprietà sigg. Costenaro Camillo, Giovanni, Maria Teresa, Daniele, Mauro, Severino, Umberto, Pivotto, Albino, Farina, Vanda - indennità euro 101,48;

Fig. 15 part. 30 - sup. sogg. a servitù temp. mq. 250,00 - sup. sogg. a servitù perm. mq. 150,00 - proprietà sig. Anselmetti Fortunato - indennità euro 232,40;

Fig. 15 part. 32 - sup. sogg. a servitù temp. mq. 100,00 - sup. sogg. a servitù perm. mq. 60,00 - pro-

prietà sig. Anselmetti Fortunato - indennità euro 92,96;

Fg. 15 part. 31 - sup. sogg. a servitù temp. mq. 95,00 - sup. sogg. a servitù perm. mq. 60,00 - proprietà sig.ra Cerutti Sola Marinella - indennità euro 90,64;

Fg. 16 part. 27 - sup. sogg. a servitù temp. mq. 225,00 - sup. sogg. a servitù perm. mq. 215,00 - proprietà sigg. Consalter Rina, Garlanda Augusta, Corrado, Franco, Luigia - indennità euro 297,47;

Fg. 16 part. 153 - sup. sogg. a servitù temp. mq. === sup. sogg. a servitù perm. mq. 75,00 - proprietà sigg. Consalter Rina, Garlanda Augusta, Corrado, Franco, Luigia - indennità euro 58,10;

Fg. 16 part. 30 - sup. sogg. a servitù temp. mq. ==== sup. sogg. a servitù perm. mq. 15,00 - proprietà Comune di Crevacuore - indennità euro 11,62.

#### Art. 2

Il Presidente della Comunità Montana Valsessera è incaricato della notifica del presente documento agli aventi diritto nelle forme previste per la notifica degli atti processuali civili. Ai sensi dell'art. 12 della Legge n. 865/71 e s.m.i., i proprietari espropriandi entro trenta giorni dalla data della notifica di cui sopra, potranno convenire la cessione volontaria degli immobili per un prezzo non superiore al 50% dell'indennità provvisoria, ovvero comunicare all'Ente Espropriante che intendono accettare l'indennità stessa, avvertendo che in caso di silenzio l'indennità sarà considerata, ad ogni effetto rifiutata. Ove l'area da espropriare sia condotta dal proprietario diretto coltivatore, nel caso di cessione volontaria ai sensi dell'art. 12, il prezzo di cessione sarà determinato in misura tripla rispetto l'indennità provvisoria, con esclusione di ogni altra maggiorazione.

#### Art. 3

Entro trenta giorni dalla venuta conoscenza del presente provvedimento gli aventi diritto possono proporre opposizioni alla stima davanti alla Corte di appello competente per territorio.

#### Art. 4

Estratto del presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte nonchè all'Albo Pretorio dell'Ente.

Pray, 12 maggio 2003

Il Responsabile del servizio  
Valeriano Zucconelli

33

Comunità Montana Valsessera - Pray (Biella)

**Decreto n. 1/2003 - Legge 22.10.1971 n. 865 - Occupazione d'urgenza relativa ai lavori di costruzione manufatti terminali del sistema fognario della Frazione Azoglio nel Comune di Crevacuore**

Il Presidente ed il Responsabile del Servizio

(omissis)

*decreta*

#### Art. 1

In favore del C.O.R.D.A.R. Valsesia S.p.A. è autorizzata l'occupazione d'urgenza degli immobili necessari alla realizzazione dell'opera indicata in premessa, così identificati:

Fg. 15 part. 26 - sup. sogg. a servitù temp. mq. 30,00 - sup. sogg. a servitù perm. mq. 20,00 - proprietà sigg. Anselmetti Federico, Laura, Marco, Michele, Marinello Giulia;

Fg. 15 part. 4 - sup. sogg. a servitù temp. mq. 50,00 - sup. sogg. a servitù perm. mq. 30,00 - proprietà sigg. Anselmetti Federico, Laura, Marco, Michele, Marinello Giulia;

Fg. 15 part. 28 - sup. sogg. a servitù temp. mq. 75,00 - sup. sogg. a servitù perm. mq. 45,00 - proprietà sigg. Arienta Elisio, Roberto;

Fg. 15 part. 29 - sup. sogg. a servitù temp. mq. 110,00 - sup. sogg. a servitù perm. mq. 65,00 - proprietà sigg. Costenaro Camillo, Giovanni, Maria, Teresa, Daniele, Mauro, Severino, Umberto, Pivotto Albino, Farina Vanda;

Fg. 15 part. 30 - sup. sogg. a servitù temp. mq. 250,00 - sup. sogg. a servitù perm. mq. 150,00 - proprietà sig. Anselmetti Fortunato; fg. 15 part. 32 - sup. sogg. a servitù temp. mq. 100,00 - sup. sogg. a servitù perm. mq. 60,00 - proprietà sig. Anselmetti Fortunato;

Fg. 15 part. 31 - sup. sogg. a servitù temp. mq. 95,00 - sup. sogg. a servitù perm. mq. 60,00 - proprietà sig.ra Cerutti Sola Marinella;

Fg. 16 part. 27 - sup. sogg. a servitù temp. mq. 255,00 - sup. sogg. a servitù perm. mq. 215,00 - proprietà sigg. Consalter Rina, Garlanda Augusta, Corrado, Franco, Luigia;

Fg. 16 part. 153 - sup. sogg. a servitù temp. mq. === - sup. sogg. a servitù perm. mq. 75,00 - proprietà sigg. Consalter Rina, Garlanda Augusta, Corrado, Franco, Luigia;

Fg. 16 part. 30 - sup. sogg. a servitù temp. mq. === - sup. sogg. a servitù perm. mq. 15,00 - proprietà Comune di Crevacuore.

#### Art. 2

L'occupazione disposta con il presente decreto potrà essere protratta sino al 30/4/2008.

#### Art. 3

Il presente decreto perderà la propria efficacia ove l'occupazione degli immobili di cui all'art. 1 non sia eseguita entro il termine di tre mesi dalla data di emissione del decreto.

#### Art. 4

Il CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A. corrisponderà agli aventi diritto, dalla data di effettiva occupazione, l'indennità che sarà stabilita dalla competente commissione costituita ai sensi dell'art. 14 della Legge 28/1/77 n. 10.

#### Art. 5

Il presente decreto sarà notificato agli aventi diritto.

#### Art. 6

Estratto del presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

*Ordina*

al geom. Siviero Andrea di Serravalle Sesia, di procedere alla compilazione a termini di legge ed in conformità a quanto disposto dall'art. 3 commi 2 e 3 della citata legge n. 1/78, dello stato di consistenza degli immobili da occupare per gli scopi indicati in premessa e descritti all'art. 1 del presente decreto. A tal fine il geom. Siviero Andrea potrà introdursi nelle proprietà private, previo avviso da notificare agli aventi diritto a cura del Sindaco del comune di residenza almeno 20 giorni prima dell'accesso, con le modalità e le indicazioni di cui all'art. 3 ultimo comma della ripetuta Legge 1/78.

Pray, 12 maggio 2003

Il Presidente  
Gianni Ciliesa

Il Responsabile del Servizio  
Valeriano Zucconelli

34

Enel Distribuzione - Cuneo

**Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di una linea aerea a bassa tensione (400 Volt) nel Comune di Priero**

Visto l'art. 3 della L.R. 26.4.84, n. 23, art. 68 della L.R. 26.4.2000 n. 44, Circolare del P.R.G. 22.2.2001 n. 2/PRE

*Si rende noto*

che in data odierna è stata presentata domanda al Sindaco del Comune di Priero, per ottenere l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di una linea aerea a bassa tensione (400 Volt) nel Comune di Priero.

Con la stessa domanda è stato richiesto ai termini dell'art. 9 della L.R. 26.4.84 n. 23 che l'autorizzazione della linea in argomento abbia efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità.

La domanda ed i documenti ad essa allegati sono depositati presso il Comune di Priero per trenta gironi consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Chiunque ne abbia interesse può presentare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della L.R. 26.4.84 n. 23 osservazioni al Comune sopracitato entro 30 giorni dalla data della presente pubblicazione.

Cuneo, 7 maggio 2003

Responsabile Zona di Cuneo  
Pier Maria Seia

35

Provincia di Cuneo - Settore Risorse Idriche

**Pubblicazione ai sensi della legge regionale 29.11.1996 n. 88 - art. 4. Derivazione di acqua pubblica da pozzo n. 5499. Comune di Revello. Ditta: Biglione Marilena - Istanza 7.12.2000**

Con determinazione dirigenziale n. 43 del 14 marzo 2003 è stata rilasciata alla ditta suddetta, la

concessione per anni trenta successivi e continui decorrenti dal 14 marzo 2003, di derivare dal pozzo n. 5499 mod. max 0,20 (l/s 20) e medi 0,02 (l/s 2) ad uso irriguo.

Estratto del disciplinare

Art. 10 - Riserve

La concessione dovrà intendersi fatta entro i limiti della disponibilità dell'acqua e che può competere all'Amministrazione concedente e senza pregiudizio dei diritti dei terzi. La Ditta renderà sollevata ed indenne l'Amministrazione concedente di qualunque molestia giudiziale che potesse provenirle da terzi i quali si ritengano pregiudicati dalla presente concessione.

Registrato a Cuneo il 17.3.2003 al n. 2046 serie 3<sup>^</sup>. Esatti euro 134,16 (centotrentaquattro/16).

Cuneo, 2 maggio 2003

Il Dirigente  
Fabrizio Cavallo

36

Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche  
**Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 246-94691 del 10.4.2003**

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 18 del T.U. 1775/1933 sulle Acque Pubbliche, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 246-94691 del 10.4.2003:

"Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

*determina*

1) di assentire, fatti salvi i diritti dei terzi, alla Soc. Idrogea S.n.c. (omissis) con sede legale in Pinerolo via Montebello 17, la concessione di derivazione d'acqua dal Canale Pralafera, a sua volta derivato dal T. Pellice e T. Angrogna, in Comune di Luserna S. Giovanni, ad uso idroelettrico, in misura di mod. max 20.00 (2000 l/s) e mod. medi 15.00 (1500 l/s) per produrre sul salto di metri 6.40 la potenza nominale media di kw 94.00;

2) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;

3) di accordare la concessione per anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data del presente provvedimento subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

4) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente, dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

5) che la concessione rimanga comunque subordinata, sia dal punto di vista della entità del prelievo che dal punto di vista della sua durata, a quanto stabilito per la concessione della grande derivazione del canale di Pralafera;

6) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le norme del T.U.

11.12.1933 n. 1775 e de D.Lgs 11/5/1999 n. 152 e successive disposizioni e norme regolamentari nonchè all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge.

(omissis)

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data 27.1.2003;

(omissis)

Art. 7 - Garanzie da osservarsi

A carico del concessionario saranno eseguite e mantenute tutte le opere necessarie sia per attraversamento di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime delle acque derivate in dipendenza della concessa derivazione, anche se il bisogno di dette opere venga accertato in seguito.

Il concessionario terrà sollevata e indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonchè da ogni reclamo od azione che potessero essere promosse da terzi per il fatto della presente concessione.

A carico del concessionario sarà l'apposizione ed il mantenimento dei capisaldi alla presa, alla camera di carico e lungo il canale di scarico ai quali potere riferire in ogni tempo il livello dell'acqua.

Art. 8 - Condizioni particolari

L'esercizio della derivazione dovrà essere vincolato alle portate assentite al Canale Pralafera che risultano le seguenti:

- per il periodo irriguo (dal 1.4 al 30.9 di ogni anno)
- portata massima mod. 21.30
- portata media mod. 16.30
- per il restante periodo dell'anno
- portata massima mod. 17.10
- portata media mod. 12.10

E' facoltà delle Autorità competenti eseguire idonei controlli, e applicare a carico del titolare della concessione, nel caso di infrazione della presente clausola, provvedimenti restrittivi e/o sanzionatori nell'ambito del disciplinare.

(omissis)

37

Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche  
**Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 247-98753 del 10.4.2003**

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 18 del T.U. 1775/1933 sulle Acque Pubbliche, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 247-98753 del 10.4.2003:

"Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

*determina*

1) di assentire in via di sanatoria, fatti salvi i diritti dei terzi, alla Comunione di Utenti Bealera Fraz. Motta presso Coccolo Diego, (omissis), la con-

cessione di derivazione d'acqua ad uso irriguo dal T. Noce a mezzo della Bealera Fraz. Motta con presa in Comune di Cantalupa in misura di moduli massimi e medi 0.04 (4 l/s) per irrigare Ha 3.95.74 di terreni dal 1 aprile al 30 settembre con restituzione delle colature;

2) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;

3) di accordare la concessione per anni trenta successivi e continui decorrenti dal 21.7.1987 subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

4) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione al Ministero delle Finanze dei canoni arretrati per gli esercizi finanziari fino al 31.12.2000 e successivamente alla Regione Piemonte, e per gli esercizi futuri subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

5) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le norme del T.U. 11.12.1933 n. 1775 e del D.Lgs. 11/5/1999 n. 152 e successive disposizioni e norme regolamentari nonchè all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge.

(omissis)"

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data 4.12.2002;

(omissis)

Art. 8 - Condizioni particolari

In merito a quanto stabilito nei Criteri Tecnici allegati alla D.G.R. n. 74-45166 del 26.4.1995, il concessionario deve lasciare defluire liberamente a valle dell'opera di presa, oltre a quelle eventualmente spettanti alle utenze in atto nel tratto sotteso dalla derivazione in questione, la portata istantanea minima (D.M.V.) di 50 l/s.

L'esercizio della derivazione dovrà essere sospeso ogni qualvolta la portata istantanea disponibile risulti uguale o inferiore al valore minimo suindicato.

E' facoltà delle Autorità competenti eseguire idonei controlli, e applicare a carico del titolare della concessione, nel caso di infrazione della presente clausola, provvedimenti restrittivi e/o sanzionatori nell'ambito del disciplinare.

(omissis)

38

Provincia di Torino

**Prat. 22/98. Variante alla S.P. n. 175 del Dojrone per il collegamento della S.P. n. 7 di Grugliasco e di strada del Portone con il sistema tangenziale Torinese (Accordo di programma Caat). Determinazione di esproprio finale. Determinazione n. 90-109794/2003 del 28.4.2003 del Dirigente del Servizio Espropriazioni**

Il Dirigente del Servizio espropriazioni

(omissis)

*determina*

## Art. 1

In favore della Provincia di Torino è pronunciata l'espropriazione degli immobili seguenti, siti nel comune di Grugliasco ed occorrenti alla realizzazione dell'opera indicata in premessa:

n. ord. 1 n.pp Albezano Giacinto (omissis), Facciano Giuseppina (omissis), F. 19 n. 179 ex 1/a mq. 2190;

n. ord. 2 n.pp 14 Albezzano Giacinto (omissis), Facciano Giuseppina (omissis) F. 19 n. 180 ex 1/b mq. 6.

La Provincia di Torino è pertanto autorizzata a procedere alla occupazione permanente e definitiva degli immobili sopra descritti.

## Art. 2

La Provincia di Torino notificherà la presente determinazione agli aventi diritto nelle forme previste per la notifica degli atti processuali civili, provvederà in termini di urgenza alla trascrizione della presente determinazione presso il competente Ufficio dei Registri immobiliari ed adempirà a tutte le formalità necessarie affinché le volture catastali e le trascrizioni apparenti dai libri censuari ed ipotecari risultino in piena corrispondenza con la transazione dei beni immobili disposta con la presente determinazione.

## Art. 3

Estratto della presente determinazione sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, all'Albo Pretorio di questa Amministrazione Provinciale e del Comune di Grugliasco.

## Art. 4

Avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di notificazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

## Art. 5

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Torino, 28 aprile 2003

Il Dirigente del Servizio Espropriazioni  
Laura Donetti

39

Provincia di Torino

**Prat. 103/2002. Determinazione del Dirigente del Servizio Espropriazioni n. 95-116997/2003 in data 5/5/2003 relativa all'occupazione d'urgenza degli immobili necessari all'esecuzione dei lavori del Collegamento della Variante di Stupinigi con Candiolo - S.P. n. 142 di Piobesi**

Il Dirigente del Servizio Espropriazioni

(omissis)

*decreta*

## Art. 1

In favore della Provincia di Torino è autorizzata l'occupazione d'urgenza per la durata di cinque anni, decorrenti dal 20 dicembre 2002 data del provvedimento con cui venne perfezionata la dichiarazione di pubblica utilità e con cui si fissavano i termini del procedimento espropriativo e dei lavori, degli immobili necessari alla realizzazione dell'opera indicata in premessa e descritti nell'allegato elenco ditte che forma parte integrante della presente determinazione;

## Art. 2

La presente determinazione perderà la propria efficacia, ove l'occupazione degli immobili di cui al precedente articolo non avvenga entro il termine di tre mesi dalla data di emissione del decreto stesso.

## Art. 3

La Provincia di Torino corrisponderà agli aventi diritto, dalla data di effettiva occupazione, l'indennità di occupazione ai sensi della vigente normativa.

## Art. 4

La presente determinazione sarà notificata agli aventi diritto nelle forme di legge.

## Art. 5

Estratto della presente determinazione sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e all'Albo Pretorio di questa Amministrazione Provinciale e del Comune di Candiolo.

## Art. 6

Avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di notificazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Il presente decreto non ha rilevanza contabile.  
Torino, 5 maggio 2003

Il Dirigente del Servizio Espropriazioni  
Laura Donetti

40

Provincia di Torino

**Prat. 106/2002. Determinazione del Dirigente del Servizio Espropriazioni n. 94-101969/2003 in data 29.4.2003 relativa all'occupazione d'urgenza delle aree necessarie al collegamento a seguito di costruzione argini sulla S.P. n. 69 di Quincinetto**

Il Dirigente del Servizio Espropriazioni

(omissis)

*decreta*

## Art. 1

In favore della Provincia di Torino è autorizzata l'occupazione d'urgenza per la durata di cinque anni, decorrenti dal 15.10.2002 data del provvedimento con cui venne dichiarata la pubblica utilità, degli immobili necessari alla realizzazione dell'opera indicata in premessa e descritti nell'allegato elenco ditte che forma parte integrante della presente determinazione;

## Art. 2

La presente determinazione perderà la propria efficacia, ove l'occupazione degli immobili di cui al precedente articolo non avvenga entro il termine di tre mesi dalla data di emissione del del decreto stesso;

## Art. 3

La Provincia di Torino corrisponderà agli aventi diritto, dalla data di effettiva occupazione, l'indennità di occupazione ai sensi della vigente normativa;

## Art. 4

La presente determinazione sarà notificata agli aventi diritto nelle forme di legge;

## Art. 5

Estratto della presente determinazione sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e all'Albo Pretorio di questa Amministrazione Provinciale e dei Comuni di Samone, Salerano e Banchette;

## Art. 6

Avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di notificazione ovvero ricorso straordinario, al Presidente della Repubblica.

Il presente decreto non ha rilevanza contabile.  
Torino, 29 aprile 2003

Il Dirigente del Servizio Espropriazioni  
Laura Donetti

41

Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. - Torino

**Avviso ad opponendum per lavori di costruzione tratti di fognatura in Comune di San Gillio (allacciamento Comune di La Cassa e Borgata Caussà)**

In esecuzione del disposto dell'art. 189 del D.P.R. 554 del 21/12/1999, si invitano tutti coloro che, per occupazioni permanenti o temporanee di stabili e danni relativi fossero ancora creditori verso l'Impresa I.C.I.M. S.r.l. di Ozegna (TO), aggiudicataria dei lavori di costruzione tratti di fognatura in Comune di San Gillio (allacciamento Comune di La Cassa e Borgata Caussà), assunti con contratto d'appalto stipulato in data 23 settembre 2002 a presentare alla Società Acque Metropolitana Acque Torino - S.p.A. - C.so XI Febbraio n. 14 - 10152 Torino, le domande ed i titoli del loro credito entro 15 (quindici) giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso, trascorsi i quali non sarà più tenuto conto in via amministrativa dei titoli prodotti dopo il termine prefisso.

Torino, 12 maggio 2003

L'Amministratore Delegato  
Paolo Romano

42

## COMUNICAZIONI DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO

Regione Piemonte - Direzione Trasporti

**Giochi Olimpici Invernali Torino 2006. Progetto di "S.S. n. 589 - Realizzazione della variante esterna di Osasco dal km 35+700 al km 37+100" nel comune di Osasco. Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento, ai sensi della L. n. 241 del 1990 e della L.R. n. 27 del 1994**

In data 19.05.2003, con nota prot. n. 5328/26.26.00, la Direzione Regionale Trasporti, situata in Piazza Nizza 44, Torino, ha ricevuto da parte dell'Agenzia Torino 2006, con sede legale in Torino, Galleria San Federico n. 16, copia degli elaborati relativi al progetto definitivo di "S.S. n. 589 - Realizzazione della variante esterna di Osasco dal km 35+700 al km 37+100" nel comune di Osasco, allegati alla domanda di attivazione della C.d.S. definitiva ai sensi dell'art. 9, commi 3-9, della L. 285/00, secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. 42-4336 del 05.11.2001 e ss.mm.ii.

Data di avvio del procedimento: 19.05.2003

Conclusione del procedimento: entro i termini stabiliti dalla D.G.R. n. 42-4336 del 05.11.2001 e ss.mm.ii.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso la Direzione regionale Trasporti, Piazza Nizza 44, Torino (dal Lunedì al Venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.30), per quindici giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente comunicato.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico-scientifici, in attuazione del diritto di partecipazione al procedimento, dovranno essere presentati al Responsabile del Procedimento presso la Direzione regionale Trasporti, nel termine di quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato.

Ai sensi dell'articolo 4 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, il Responsabile del Procedimento designato è l'Ing. Tommaso Turinetti, Dirigente assegnato in posizione di staff intermedio alla Direzione Trasporti (tel. 011/4324196)); inoltre, per informazioni sullo stato della pratica, è possibile rivolgersi all'arch. Paolo Mancin, funzionario assegnato in staff alla Direzione Trasporti (tel. 011/4324196).

Avverso il provvedimento finale è possibile, per chiunque vi abbia interesse, esperire ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto.

Il Responsabile del Procedimento  
Tommaso Turinetti

Regione Piemonte - Direzione Trasporti

**Giochi Olimpici Invernali Torino 2006. Progetto di Adeguamento della S.P. n. 161 della "Val Pellice" nei comuni di Bricherasio, Luserna San Giovanni, Torre Pellice, Villar Pellice, Osasco, San Secondo di Pinerolo. Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento, ai sensi della L. n. 241 del 1990 e della L.R. n. 27 del 1994**

In data 19.05.2003, con nota prot. n. 5327/26.26.00, la Direzione Regionale Trasporti, situata in Piazza Nizza 44, Torino, ha ricevuto da parte dell'Agenzia Torino 2006, con sede legale in Torino, Galleria San Federico n. 16, copia degli elaborati relativi al progetto definitivo di Adeguamento della S.P. n. 161 della "Val Pellice" nei comuni di Bricherasio, Luserna San Giovanni, Torre Pellice, Villar Pellice, Osasco, San Secondo di Pinerolo, allegati alla domanda di attivazione della C.d.S. definitiva ai sensi dell'art. 9, commi 3-9, della L. 285/00, secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. 42-4336 del 05.11.2001 e ss.mm.ii..

Data di avvio del procedimento: 19.05.2003

Conclusione del procedimento: entro i termini stabiliti dalla D.G.R. n. 42-4336 del 05.11.2001 e ss.mm.ii.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso la Direzione regionale Trasporti, Piazza Nizza 44, Torino (dal Lunedì al Venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.30), per quindici giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente comunicato.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico-scientifici, in attuazione del diritto di partecipazione al procedimento, dovranno essere presentati al Responsabile del Procedimento presso la Direzione regionale Trasporti, nel termine di quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato.

Ai sensi dell'articolo 4 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, il Responsabile del Procedimento designato è l'Ing. Tommaso Turinetti, Dirigente assegnato in posizione di staff intermedio alla Direzione Trasporti (tel. 011/4324196)); inoltre, per informazioni sullo stato della pratica, è possibile rivolgersi all'arch. Paolo Mancin, funzionario assegnato in staff alla Direzione Trasporti (tel. 011/4324196).

Avverso il provvedimento finale è possibile, per chiunque vi abbia interesse, esperire ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto.

Il Responsabile del Procedimento  
Tommaso Turinetti

---

 BOLLETTINO UFFICIALE  
REGIONE PIEMONTE

*Direzione - Redazione*

Piazza Castello 165, 10122 Torino - Tel. 011432 - 3299 / 4734 / 3994 / 4674 / 3559 - Fax 011432 4363

Sito internet: <http://www.regione.piemonte.it>

e-mail: [bollettino.ufficiale@regione.piemonte.it](mailto:bollettino.ufficiale@regione.piemonte.it)

<i>Direttore</i> Laura Bertino	<i>Direttore responsabile</i> Roberto Salvio
<i>Dirigente</i> Valeria Repaci	<i>Redazione</i> Carmen Cimicchi, Roberto Falco
<i>Abbonamenti</i> Daniela Romano	Sauro Paglini, Fernanda Zamboni
<i>Coordinamento informatico</i> Rosario Copia	<i>Coordinamento Immagine</i> Alessandra Fassio

*Avviso*

Si evidenzia agli Enti e ai soggetti, pubblici e privati, che inviano avvisi da pubblicare sul Bollettino Ufficiale la necessità che gli avvisi stessi siano redatti in conformità ai disposti della Legge n. 675/1996, con particolare riferimento alla disciplina dei dati sensibili.